REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX | BARI, 19 NOVEMBRE 2008 | N. **179**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1841
Comune di Giovinazzo (Ba) – Piano Particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Delibera di C.C. n. 12 del 28.03.2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
Pag. 20202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1842
Grottaglie (Ta) – Variante al P.R.G. per la nuova zona D. Approvazione definitiva.
Pag. 20208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1843
Ruffano (Le) – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" – Rilascio di attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. del P.U.T.T./P. in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ex art. 5.07.
Pag. 20216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1844
San Marzano di San Giuseppe (Ta) – LL.RR. n. 56/80 e n. 20/2001. Nomina Commissario ad acta per adozione del Piano Urbanistico Generale.
Pag. 20224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1863
Torremaggiore (Fg) – Legge regionale n. 56/80 – Variante al P.R.G. – Ripristino zona agricola. Delibera di C.C. n. 72 del 21.11.2004.
Pag. 20226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1864
Torremaggiore (Fg) – Legge regionale n. 56/80 – Variante al P.R.G. – Modifica della destinazione di aree da "Verde attrezzato" a "Zona C". Delibera di C.C. n. 28 del 10.04.2004.
Pag. 20230

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1865
Montesano Salentino (Le) – Realizzazione di recapito finale rete fognatura pluviale. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Montesano Salentino (Le).
Pag. 20234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1866
Miggiano (Le) – Interventi di adeguamento e completamento schemi idrici e relative reti infrastrutturali – Realizzazione sistemi di collegamento differenziato in variante urbanistica ex art. 16, L.R. 13/2001. Parere paesaggistico ex art. 5.03 e deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Miggiano.
Pag. 20237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1867
LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2007. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi. Rettifica deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07.
Pag. 20242

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 1898
Variante alla S.P.206 "Circonvallazione di Bitetto" in prossimità del santuario del Beato Giacomo e sistemazione del tratto compreso tra la S.P. n. 87 "Palo-Bitetto" e la S.P. 1 "Bitetto-Grumo". Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Provincia di Bari – Servizio Viabilità.
Pag. 20243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 1899
Comune di Bitonto (Ba) – Interventi per l'allargamento ed ammodernamento della S.P. Andriese – Coratina (ex SS 98) - Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Provincia di Bari – Servizio Viabilità.
Pag. 20251

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1841

Comune di Giovinazzo (Ba) – Piano Particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Delibera di C.C. n. 12 del 28.03.2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n°42/04, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Giovinazzo (BA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza,munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:
- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Giovinazzo (BA) Piano Particolareggiato della zona C3 di P.R.G. - Quartiere Castello

Con nota prot. n° 28994 del 6/12/2007, acquisita al prot. n° 218 del 10/1/2008 del S.U.R., il Comune di GIOVINAZZO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
- A01 Relazione generale;
- A02 Norme tecniche di attuazione;
- A03 Visure catastali;
- A04 Proprietà catastali suddivise per comparto;
- A05 Individuazione per ciascuna unità di intervento dei volumi, destinazioni d'uso e ditte catastali;
- E01 Stralcio della zonizzazione e delle NTA di PRG;
- E02 Inserimento del PP nella zonizzazione del PRG;

- E03 Stato di fatto dell'area: restituzione aereofotogrammetrica
- E04 Stralcio catastale con indicazione dei comparti;
- E05 Planimetria generale del PP sull'aereofotogrammetrico;
- E06 Individuazione edilizia residenziale libera e edilizia residenziale privata;
- E07 Verifica degli standards;
- E08 Planimetria generale del PP su catastale;
- E09 Piano particolareggiato e vincoli PAI e PUTT/p
- E10 Planovolumetrico;
- E11 Schemi compositivi e tipologici dell'edificato
- E12 Stralcio tipologico del piano terra
- E13 Stralcio tipologico del piano tipo
- E14 Illuminazione pubblica, reti idrica e fognante, cavidotti energia e telematica, gas
- B01 Relazione tecnica per parere paesaggistico
- B02 Relazione geologica e geomorfologica
- B03 Schema di convenzione
- Relazione istruttoria ex art.21 della L.R. 56/80
- Scheda di controllo urbanistico ex art. 35 della L.R. 56/80
- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia regionale n° 105 del 11/03/2005
- Parere dell'Autorità di Bacino per la Puglia
- Parere della Struttura tecnica provinciale
- Delibera di C.C. n° 12 del 281312007

Su richiesta del S.U.R., l'Amministrazione comunale di Giovinazzo, con nota prot. n° 5574 del 4/3/2008 ha trasmesso un elaborato integrativo contenente la ricognizione fotografica dei luoghi, e con nota comunale prot. 6374 del 12/3/2008 ha trasmesso l'attestazione di avvenuto deposito, con le osservazioni pervenute corredate dal parere del Dirigente.

Il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso il proprio Parere con atto n° 24 del 15/05/2008, trasmesso al S.U.R. con nota prot. 109 del 41612008 al fine di acquisire il Parere Paesaggistico.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali in zona tipizzata "C3 " dal vigente strumento urbanistico.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Superficie totale	mq. 741.289
Superficie viabilità esistente	mq 11.145
Superficie territoriale	mq 730.144
Volumetria realizzabile	mc. 730.144
I.f.t.	mc/mq. 1,00
R.c.	50%
Alteza massima	m. 15,00
Superficie aree vincolate PUTT	mq. 117.395
Volumetria realizabile	mc. 696.268
Volumetria privata (60%)	mc. 417.761
- residenziale	mc. 334.200
- non residenziale	mc. 83.552
Volumetria pubblica (40%)	
- residenziale	mc. 222.806
- non residenziale	mc. 55.701
N° abitanti	7301
Aree a standards	mq. 131.418
Superficie viabilita tot.	mq. 104.250

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «E» di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione «C», parte delle aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai

tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....».
- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».
- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***

  L'area oggetto d'intervento risulta interessato da una componente di pregio del predetto sistema che ha un rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, nonché ai "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." approvati dal Comune di Giovinazzo con Delibera di C.C. n° 40 del 30/11/2004, è infatti interessata dalla presenza della "Lama di Castello", emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a "Corsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08.

- ***Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***

  L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valor scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto, valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

Come si evince infatti dallo stralcio allegato, relativo al Sistema della stratificazione storica del-

l'insediamento dei "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." del Comune di Giovinazzo, il "Dolmen di S. Silvestro", vincolo archeologico riportato dal P.U.T.T./P. sull'area di intervento, è in realtà localizzato sulla strada provinciale n° 107 a circa 3,5 km dal centro abitato, e quindi a notevole distanza dall'area di intervento.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici pre-vigenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia di Giovinazzo, a ridosso della sede della Ferrovia Bari-Foggia.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento i cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate a uliveto e da edificazione diffusa.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza degli Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo IIII delle N.T.A. del P.U.T.T./P. precedentemente elencati.

In particolare, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attigua Lama di Castello.

Con riferimento all'area annessa alla predetta Lama di Castello, ovvero la fascia di 150 mt. dal ciglio più elevato, si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede, in detta area il posizionamento delle aree a standard di piano, ed in particolare delle aree a verde.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, non si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.06 punti 3.06.3 e 3.06.4 e all'art. 3.08 punti 3.08.3 e 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del piano particolareggiato proposto non deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'Ambito Territoriale Distinto "Lama di Castello", in quanto prevede il posizionamento dei volumi edilizi al di fuori dell'area annessa della predetta lama, ovvero oltre la fascia di 150 metri dal ciglio più elevato così come individuato in sede di "Primi adempimenti per l'attuazione del P. U. T. T./P." .

L'intervento in progetto, così configurato, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento .

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico

dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il piano particolareggiato proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di consentire comunque un migliore inserimento dell'intervento in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali:

- In sede di progettazione definitiva, come previsto nella soluzione progettuale presentata, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della "Lama di Castello" come individuato in sede di "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P.", ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T/P.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. I tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo e soprattutto all'attuale importante funzione idrogeologica svolta dall'attigua "lama" presente nell'ambito territoriale di riferimento.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso,deposito di materiali,ecc.) che possano comportare l'estensione dell'impatto su aree attigue a quelle oggetto di intervento ed in particolare sull'attigua emergenza morfologica (lama). Le predette opere complementari,qualora necessarie,dovranno comunque essere rimosse a fine intervento con totale ripristino dello stato dei luoghi.

- Le alberature di pregio della flora locale (alberature di ulivo), siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.
  Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.
  Le predette alberature dovranno avere, in sintesi, la funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto, nonché la funzione di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, riveniente dal rilevante sviluppo lineare della cortina edilizia prevista in progetto posizionata sul versante est.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile, qualora presenti ed individuati a seguito di una ricognizione di dettaglio,

i “beni diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall’art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Con riferimento alle componenti del “paesaggio agrario”, ed in particolare con riferimento alle sistemazioni esterne da effettuarsi sulle aree annesse alla “lama”, siano opportunamente tutelati non già i “segni” caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro (edificazione, infrastrutturazione), che risultano comunque quasi del tutto assenti nell’area oggetto di intervento, bensì i “segni” delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell’ambito di intervento. Si consiglia altresì, in generale, l’utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA Dl CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’istruttore del procedimento dal Dirigente dell’Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rilasciare al Comune di Giovinazzo, relativamente al Piano Particolareggiato della zona C3 di P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1842

Grottaglie (Ta) – Variante al P.R.G. per la nuova zona D. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Con delibera di C.C. n.32 del 22/06/04 il Comune di Grottaglie ha adottato ai sensi dell'art.l6 della l.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. vigente per l'individuazione della nuova zona D a carattere produttivo.

Previe pubblicazioni degli atti risultano presentate n. 10 osservazioni/opposizioni, controdedotte con delibera di C.C. n. 23 del 13/05/05.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa con nota comunale prot. 11751 del 31/05/05 e comprende n. 18 elaborati progettuali a firma dell'Arch. G. Narracci (Dirigente Area Tecnica) e dell'Arch. V. Cavallo (Capo Settore Urbanistico) ed inoltre del Geol. J. Stefani (elaborati dal n.7 al n. l7).

A seguito di nota S.U.R. interlocutoria prot.5736 del 04/07/06, in ordine specificatamente all'interessamento di aree soggette al Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera C.I. n.39 del 30/11/05) e di aree con destinazione aeroportuale, con successive note comunali in data 23/11/2006 (prot.26181) e in data 28/11/06 sono state rimesse comunicazioni in merito, in uno ad ulteriore documentazione (incluse n.7 tavole).

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.05 del 07/02/2007, dalla quale è risultato quanto segue.

A) PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G.

Il Comune di Grottaglie è dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con delibere di G.R. n. 1193 del 29/04/98 e n. 1629

del 04/11/03, nell'ambito del quale sono previste le seguenti zolle a carattere produttivo (rif.: riepilogo riportato nella relazione istruttoria S.U.R. n.40/97):

Zone industriali ed artigianali

- zona "DAa" (P.I.P. vigente): mq.170.000
- zona "DA1" (già destinata mq. 36.669
- zona "DA2" (ampliamento P.I.P.): mq. 17.056
- zona "DA3" (di nuova previsiove): mq. 244.440

Zone di tipo commerciale

- Zone "DC1-DC2-DC3" (di nuova previsione): mq. 123.240

Quanto innanzi per una superficie complessiva prevista di mq. 421.405 escluso il P.I.P. vigente ed esclusa la zona A.S.I. a fronte di un fabbisogno di circa mq.660.000 per i nuovi posti di lavoro stimati all'anno 2010 pari a 1.989 unità (esclusi agricoltura, pubblico impiego, credito ecc.), e con una media di 30 addetti per ettaro.

Peraltro in sede di definitiva approvazione regionale (delibera di G.R. n 1629/2003) a seguito delle controdeduzioni comunali in ordine alle predette previsioni risultano assunte le seguenti determinazioni conclusive (per le motivazioni specifiche riportate nel provvedimento regionale e qui non ripetute per economia espositiva):

- Stralcio della zona "DC1" (prescrizione 1.11)
- Stralcio della zona "DA1" (prescrizione 1.12)
- ridimensionamento della zona "DA3" (come sopra)

Il tutto con ulteriore consistente contrazione delle aree previste dal P.R.G. inferiori rispetto al fabbisogno calcolato nel settore produttivo.

Con riferimento inoltre alla zona A.S.I. occorre specificare che la stessa non è stata riconfermata dal P.R.G.. in recepimento -ha sostenuto il Comunedelle indicazioni della Variante Generale del Piano A.S.I. adottata dal Consorzio di Taranto con delibera n.28 del 20/04/1984.

Peraltro, la stessa zona è interessata da sentenza n. 125 del 13/01/05 del T.A.R. Lecce - I Sezione, confermata in appello dal Consiglio di Stato - IV Sezione, sentenza n.4l66/2006 del 27/06/06, incidenti sulla sua vigenza.

B) VARIANTE ADOTTATA

La Relazione della variante adottata, evidenziando che le zone "DAa" (P.I.P. vigente) e "DA2" (ampliamento P.I.P.) sono esaurite e che la zona "DA3" ha subito una riduzione di circa 11 ettari a seguito dell'adeguamento alle prescrizioni regio-

nali ed è in fase di pianificazione attuativa, indica una disponibilità residua di aree industriali di circa 11 ettari a fronte di richieste già presentate prima della definitiva approvazione del P.R.G. per 17.78.42 ettari (Consorzio Marco Polo) e per 4.27.45 ettari (Consorzio Leonardo").

Rileva inoltre l'insufficienza delle previsioni del P.R.G. nel settore produttivo, come già evidenziata in sede di esame regionale (richiamata relazione istruttoria S.U.R. n.40/97).

Individua in ogni caso (in base alle tabelle di rilevamento della popolazione, di proiezione demografica e di calcolo di nuovi posti di lavoro) un fabbisogno complessivo aggiornato all'anno 2018 ammontante a 61,14 ettari (per 1.831 addetti nei settori economici industria, commercio e trasporti, e con un'incidenza di 30 addetti/Ha) da cui -detratta la citata disponibilità residua delle zone vigenti, indicata in 11 ettari risulterebbe un fabbisogno da soddisfare di circa 50 ettari.

La localizzazione delle nuove zone, determinata con la presente variante, viene operata in continuità con le zone industriali esistenti ed in prossimità del nodo infrastrutturale costituito dalla ferrovia, dall'aeroporto e dalla strada statale n.7, e prevede le seguenti maglie:

- sub-comparto n. 1 (Consorzio Marco Polo):	Ha 17.78.42
- sub-comparto n. 2:	Ha 3.65.52
- sub-comparto n. 3:	Ha 6.14.97
- sub-comparto n. 4:	Ha 16.41.78
- sub-comparto n 5 (Consorzio Leonardo):	Ha 4.27.45
- sub-comparto n. 6:	Ha 6.39.88
totale	**Ha 54.68.02**

(con supero di circa 4.68 ettari)

Circa le predette verifiche e dimensionamento operati, fermo restando i rilevamenti e le proiezioni demografiche elaborate in sede comunale va rilevato - in primis - che non state computate le zone di tipo commerciale "DC" previste dal vigente P.R.G. (12,3 ettari, inclusa la maglia stralciata "DC1" di superficie non indicata) ed inoltre che la zona DA3 ridimensionata di 11 ettari in base alle prescrizioni regionali, risulta pertanto di circa 13.5 ettari: quanto innanzi, con conseguente sovrastima del fabbisogno da soddisfare e con sostanziale ulteriore sovradimensionamento delle aree individuate (dell'ordine complessivo di circa 15-16 ettari).

Il tutto, senza tener conto della zona A.S.I.

Le predette aree in variante sono destinate nel vigente P.R.G. come "Zona E agricola" (sub-comparti 4, 5 e 6) e come "Zona aeroportuale civile e militare" (sub-comparti 1, 2 e 3).

C) RIDETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

In relazione all'interessamento di aree classificate a rischio nell'ambito del sopravvenuto Pianostralcio di Assetto Idrogeologico approvato con Delibera C.I. n.39 del 30/11/05 dell'Autorità di Bacino della Puglia, ed inoltre di aree con destinazione aeroportuale, con nota S.U.R. prot. 5736 del 04/07/06 sono stati richiesti al Comune di Grottaglie specifici accertamenti ed adempimenti.

In riscontro con note comunali in data 23/11/06 (prot. 26181) e in data 28/11/06 sono state rimesse specificazioni e la documentazione in precedenza elencata, da cui risulta in particolare che con delibera n. 298 del 16/11/06 del Comitato Istituzionale dell'A.d.B. Puglia, è stata approvata la modifica di perimetrazione del P.A.I. proposta dal Comune di Grottaglie, relativamente alle aree situate ad est della S.P. Grottaglie-San (Giorgio Jonico, che pertanto risultano esterne al P.A.I. e prive di rischi di natura idrogeologica.

Stante quanto sopra, il Comune chiede nell'immediato -nelle more di ulteriori provvedimenti ed adempimenti in ordine alla risistemazione idraulica delle aree a rischio- l'approvazione parziale della variante relativamente alle predette aree, peraltro tipizzate nel vigente P.R.G. come zona agricola e non interessate dalla destinazione aeroportuale.

Si precisa che dette aree corrispondono ai subcomparti 4. 5. e 6. per un'estensione complessiva di Ha 27.09.11. ampiamente contenuti nell'ambito del fabbisogno individuato (ancorchè rettificato sulla scorta dei rilievi in precedenza evidenziati).

Per tutto quanto innanzi riportato e rappresentato, la variante al P.R.G. in argomento risulta ammissibile limitatamente ai citati sub-comparti 4 5 e 6.

Circa la zona A.S.I. va considerato che la stessa, ancorché istituzionalmente destinata al soddisfacimento di fabbisogni a valenza territoriale, è dimensionata in funzione di analisi di settore riguardanti

complessivamente l'ambito provinciale interessato, ivi compresa -pertanto- la domanda locale.

Per quanto innanzi, in sede di adeguamento e/o controdeduzioni ex art. l6/co.11° della L.r. n. 56/1980, a cui viene necessariamente sottoposto il presente provvedimento, in primis ai fini della presa d`atto da parte del Consiglio Comunale della parziale approvazione della variante, l'Amm.ne Com.le dovrà operare i dovuti accertamenti in ordine agli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n. 125/05 e C.S. n. 4l66/06 ed al conseguenziale ripristino della zona A.S.I. in questione ed all'incidenza della zona stessa ai fini del soddisfacimento del fabbisogno locale di aree a carattere produttivo.

Per quanto attiene infine alle norme tecniche di attuazione, giusto articolo unico riportato nella Tav. I di progetto considerato che trattasi di zone a destinazione preminentemente industriale ed artigianale, nelle quali le aree a standards sono state fissate nella misura del 10% della superficie territoriale (come da art.5 /punto 1 del D.M. 02/04/68 n. 1444), si prescrive che in sede di redazione-approvazione dei piani esecutivi (P.I.P. e/o P.d.l. estesi ad ogni singola maglia) le attività commerciali ed i servizi direzionali, ricettivi e di prima necessità", pure consentiti dal predetto articolo Unico, siano funzionalmente correlati agli insediamenti industriali-artigianali.

D) OSSERVAZIONI OPPOSIZIONI DEI CITTADINI

A seguito della pubblicazione degli atti. risultano presentate n.l0 osservazioni-opposizioni, controdedotte dal Comune con delibera di .C. n. 23/2005 previa istruttoria del Dirigente Area Tecnica (relazioni in data 10/12/04 e in data 24/02/05).

Nel merito sulla scorta della citata istruttoria e delle determinazioni assunte in sede comunale, si rappresenta quanto segue:

Osservazione n .1 - Arch. Vito Nicola Cavallo (prot. 17178)

Osservazione n. 2 - Arch. Vito Nicola Cavallo (prot.17179)

Osservazione n.3 - Ligorio Cosimo (Effetto s.r.l.)

Osservazione n. 4 - Tribenga Ciro Tribenga s.r.l.)

Osservazione n 6 - Spagnulo Mario

Le predette osservazioni, unitariamente esaminate in sede comunale perchè riguardanti la medesima richiesta di recepimento, nel procedimento della variante in esame, di vari progetti per strutture turistico-ricettive e per servizi, proposte al Comune ai sensi del D.P.R. 417/1998 (sportello unico per le attività produttive) e rimaste senza esito positivo, sono state rigettate dal Comune stesso, sostanzialmente in quanto riguardanti destinazioni diverse da quelle industriali-artigianali-commerciali oggetto della variante e attinenti ad aree esterne alle zone di cui alla variante medesima.

A seguito, inoltre, di una ulteriore osservazione dell'Arch. Vito Nicola Cavallo (acquisita al prot. com.le al n. 26209 del 30/12/2004 con propria relazione del 24/02/05 il Dirigente Area Tecnica specifica quanto segue:

"(L'osservazione) riporta una serie di considerazioni e contestazioni al parere espresso dallo scrivente sulle osservazioni pervenute.

Essa quindi non costituisce osservazione alla Variante e comunque alla stessa è già stata data risposta nell'ambito dei pareri espressi.

E' utile sottolineare che sia le osservazioni che il parere istruttorio sono oggetto di valutazioni oltre che del Consiglio Comunale anche da parte della Regione Puglia che dovrà esaminare ed approvare la Variante".

Stante quanto innanzi si ritiene di concordare con il rigetto comunale delle osservazioni in argomento con le medesime motivazioni ed alla luce inoltre delle risultanze dell'esame degli atti e dei contenuti della variante proposta, in precedenza riportati.

Osservazione n. 5 - Ignazio Maria Fontana

L a presente osservazione, con richiesta del recepimento nel P.R.G. delle aree industriali già inserite nel Piano ASI del 1964, è stata rigettata dal Comune con la seguente motivazione:

"Si rileva preliminarmente che le aree industriali individuate dai cosiddetti "Piani ASI" sono di competenza regionale e non rientrano nell'ambito del dimensionamento e della localizzazione territoriale della pianificazione comunale.

Nel caso specifico sia il Consiglio Comunale che la Regione Puglia hanno già ritenuto tali aree non più comprese nelle aree di sviluppo industriale di competenza del Consorzio.

Sulla vicenda è in corso un contenzioso tra la proprietà, che ritiene che tali aree abbiano tutt'ora una destinazione industriale, e il Comune che ritiene che. a seguito della definitiva approvazione del PRG da parte della Regione Puglia, le aree in questione abbiano destinazione agricola.

In entrambi i casi, e sarà la magistratura a decidere. non si ravvisa la necessità di inserire tali aree nella variante, pertanto l'osservazione non è accoglibile anche per il carattere privatistico della stessa."

La determinazione comunale di non accoglimento dell'osservazione è stata ribadita anche successivamente alla notifica della sentenza del T.A.R. n. 125/2005.

In proposito va inoltre riferito che per l'argomento in oggetto. con nota AR del 01/08/06 l'Avv. Antonio Lupo, in nome e per conto della Sig.ra Ignazio Maria Fontana, ha rimesso in copia le seguenti sentenze:

1. sentenza n.125/05 del 13/01./05 della I Sezione del T.A.R. Lecce. con la quale -evidenzia il legale- è stato annullato il P.R.G. del Comune di Grottaglie. nella parte in cui non erano state confermate le aree "D-ASI" del precedente P.R.G.:
2. sentenza n.4166/2006 del 27/06/06 della IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato la suddetta sentenza T.A.R..

Il medesimo Avv. Lupo rivolge pertanto invito all'Amm.ne Reg.le *"... a voler prendere atto che è venuto meno il presupposto in forza del quale fur adottata la variante di cui alla deliberazione del C.C. n.32 del 22/06/04. vale a dire l'assenza di aree destinate dal P.R.G. ad insediamenti produttivi". ed inoltre "... a prendere doverosamente (ufo del fatto che, alla luce della sentenza del C.S. n. 4166/2006, una delle due distinte maglie tipizzate "D-ASI" dal vecchio P.R.G. del 1978. vale a dire quella più vicina all'abitato e all'aeroporto, all'interno della quale si trova proprio l'area di proprietà della Sig.ra Ignazio Maria Fontana. è senz'altro destinata ad insediamenti artigianali, indipendentemente dalle previsioni del Piano .451 del 1964, essendo del tutto sganciata. in altri termini. dal destino di tale Piano ASI".*

Sulla vicenda, con successiva nota prot.26 181 del 23/11/06, il Comune ha ancora specificato quanto segue:

"...La sentenza del Consiglio di Stato sembrerebbe aver ripristinato la destinazione d'uso precedente e cioè zona D - ASI.

L'area in questione, quindi, non rientrerebbe nella competenza comunale, essendo nella disponibilità dell'ex ASI, ora SISRI, come parte di una pianificazione di aree industriali di livello sovracomunale ai sensi delle leggi n.555/1959 e n.1462/1962, che non interferisce con la facoltà del Comune di individuare e gestire le proprie aree industriali, come previsto dalla legge 865/71.

E' da rilevare, però, al riguardo, che la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce ad una specifica circostanza, e cioè l'errata segnalazione alla Regione da parte del Consiglio Comunale di Grottaglie, che sarebbe stata quindi fuorviata nel suo giudizio circa la situazione giuridica delle aree ASL le quali nel frattempo. non essendo state oggetto di attivazione, sono di fiuto decadute ai sensi del disposto dell'art.25 del DPR n.218 del 06:03/-8 e successive modifiche ed integrazioni."

Con ulteriore comunicazione del 24/01/07. il Dirigente Area Tecnica ha precisato che l'area A.S.I. interessata dalla sentenza T.A.R. ha una consistenza di circa Ha 37.34.00. rappresentando inoltre quanto segue:

"...Nel ribadire il disinteresse di questo Comune all'utilizzo di tali aree ai fini industriali, per le ragioni già rappresentate, si aggiunge che le stesse sono ritenute a forte rischio di inondazione e in relazione a tanto si sta provvedendo, unitamente a giullare la possibilità di una loro perimetrazione in tal senso. Inoltre, questo Comune è determinato ad interpellare l'ex Consorzio A.S.I. al fine di definire il regime giuridico di tali aree a seguito della citata sentenza del T.A.R.. ciò al .fine degli eventuali provvedimenti successivi da adottarsi sia da parte del Consorzio A.S.I. che da parte del Comune scrivente."

Ciò stante, restando fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n.125/05 e C.S. n.4166/06. nella presente fase si ritiene l'osservazione in esame assorbita dalla prescrizione già precedentemente formulata, in ordine agli accertamenti da operarsi da parte dell'Amm.ne Com.le circa detti effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n.125/05 e C.S. n.4166/06 ed al consequenziale ripristino della zona A.S.I. in questione ed all'incidenza della zona stessa ai fini del soddisfacimento del fabbisogno locale di aree a carattere produttivo.

Osservazione n. 7 - Consiglieri Comunali Santoro Michele ed altri

In ordine alla presunta "carenza di divulgazione" del procedimento. deve farsi riferimento alle specificazioni operate dagli organi comunali ed alla documentazione rimessa in atti (ivi compresi il rende noto, gli estratti dei quotidiani e le certificazioni a firma del Sindaco e del Responsabile del Settore Affari Generali, nonchè la deliberazione di C.C. n.23/2005), da cui risultano espletate le modalità ed i tempi di pubblicazione della variante fissate dall'art. I 6 della L.r. n.56/1980.

Circa i criteri di perimetrazione e di dimensionamento delle aree della variante, fermo restando quanto in merito precedentemente riportato e determinato (al punto "C"). si concorda con le specificazioni e controdeduzioni del Dirigente Area Tecnica; quanto innanzi anche con riferimento alla "mancanza di aree miste". stante l'impostazione preminentemente industriale ed artigianale impressa alle zone della variante dall'Amm.ne Com.le. Si concorda pertanto con il rigetto dell'osservazione.

Osservazione n. 8 - Cometa Salvatore e Manisi Ciro

La presente osservazione. richiedente l'ampliamento della zona D alle aree di proprietà e la individuazione di uno specifico sub-comparto per la realizzazione di un intervento a carattere commerciale, è stata respinta in sede comunale con la seguente motivazione:

"Premesso che non è possibile, in questa .fase. destinare a zona D aree esterne a quella già individuata in fase di adozione, pena la riadozione del provvedimento, in questa fuse, in assenza di elementi tecnici e giuridici che definiscono il tipo di iniziativa proposta e la titolarità dei proprietari delle aree alla stessa, l'osservazione non è accoglibile fermo restando che in fase attuativa e verificato quanto sopra, i proprietari delle aree -qualora aventi titolo- potranno chiedere l'applicazione del diritto di prelazione."

Sulla scorta di quanto sopra, si respinge l'osservazione.

Osservazione n. 9 - Franco Antonia ed altri

Il Dirigente Area Tecnica specifica che trattasi di osservazione i cui contenuti sono già riportati nell'ambito dell'osservazione n. 1 dell'Arch. Vito Nicola Cavallo e parimenti da rigettare.

Sulla scorta di quanto sopra. si respinge l'osservazione.

Osservazione n. 10 - De Amicis Carmela

La presente osservazione. richiedente l'inserimento nella variante di aree di proprietà, è stata respinta in sede comunale con la seguente motivazione:

"La richiesta avanzata per una eventuale compravendita delle aree di proprietà, se pur adiacenti all'area industriale esistente, non costituisce alcun titolo per la sua inclusione nella variante, i cui criteri seguiti per la individuazione delle aree sono riportati nella Relazione del progetto urbanistico.

In quanto alla dichiarazione di interesse alle aree in questione da parte di alcune Imprese, anche questo non costituisce titolo di inclusione nella variante.

Qualora le Imprese siano realmente interessate a realizzare un insediamento nell'area industriale di Grottaglie, potranno avanzare istanza direttamente a questo Comune.

Pertanto, l'osservazione non è accoglibile."

Sulla scorta di quanto sopra. si respinge l'osservazione.

Il S.U.R. infine ha precisato che, per quanto rilevabile dalla documentazione prodotta in atti, le aree in questione non afferiscono ad ambiti territoriali soggetti a previsioni di tutela del P.U.T.T./P. regionale e che non sono segnalati ulteriori vincoli paesistico-ambientali.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art.16/co.8° della L.R. n.56/1980, che in merito, giusto parere n.07/2007 nell'adunanza del 22/02/2007, ha assunto la seguente testuale determinazione:

"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56. 1980, facendo propria la relazione S.U.R. n.05 del 07/02/07 (allegata), riformulando le conclusioni del capo 'C') RIDETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE' come di seguito:

Per tutto quanto innanzi riportato e rappresentato. la variante al P.R.G. in argomento risulta ammissibile limitatamente ai citati sub-comparti 4, 5 e 6.

Circa la zona A.S.I. va considerato che la stessa, istituzionalmente destinata al soddisfacimento di fabbisogni a valenza territoriale, è dimensionata in funzione di analisi di settore riguardanti complessivamente l'ambito provinciale interessato: periamo, il Comune dovrebbe considerare la capacità insediativa dell'A.S.I. ricadente nel proprio territorio amministrativo al servizio anche degli altri Comuni gravitanti sull'Area di Sviluppo Industriale nel suo complesso.

Per quanto innanzi, in sede di adeguamento e/o controdeduzioni ex art.16/Co.110 della L.r. n.56/1980, a cui viene necessariamente sottoposto il presente provvedimento, in primis ai fini della presa d'atto da parte del Consiglio Comunale della parziale approvazione della variante, l'Amm.ne Com.le dovrà:

- *ricalibrare il dimensionamento alla luce del carattere territoriale degli insediamenti A.S.I. e del carattere indubbiamente sovralocale degli insediamenti in atto nel Comune di Grottaglie alla luce dello sviluppo del polo logistico tarantino:*
- *operare i dovuti accertamenti in ordine agli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n. 125/05 e C.S. n.4166/06 ed all'eventuale, consequenziale ripristino della zona A.S.I. in questione, ed all'incidenza della zona stessa ai fini del soddisfacimento del .fabbisogno locale di aree a carattere produttivo.*

Per quanto attiene infine alle norme tecniche di attuazione, giusto articolo unico riportato nella Tav. 1 di progetto, considerato che trattasi di zone a destinazione preminentemente industriale ed artigianale, nelle quali le aree a standards sono state fissate nella misura del 10% della superficie territoriale (come da art.5/punto I del D.M. 02/04/68 n.1444), si prescrive che in sede di redazione-approvazione dei piani esecutivi (P.I.P. e/o P.d.L. estesi ad ogni singola maglia) le "attività commerciali- ed i "servizi direzionali, ricettivi e di prima necessità-, pure consentiti dal predetto articolo unico, siano funzionalmente correlati agli insediamenti industriali-artigianali.

Inoltre, per quanto attiene alla viabilità interna ai comparii, si raccomanda in fase esecutiva maggiore attenzione per renderla conforme allo stato dei luoghi".

Di seguito, con delibera n.360 del 27/03/07 la Giunta, conformemente alle risultanze complessive della relazione S.U.R. n.05/2007 e segnatamente del parere del C.U.R. n.07/2007, in toto condivise, ha deliberato l'approvazione parziale della Variante al P.R.G. del Comune di Grottaglie, in oggetto indicata.

Quanto innanzi, stante le suddette determinazioni d'Ufficio, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980.

La medesima delibera di G.R. n.360/2007 è stata rimessa al Comune di Grottaglie con nota S.U.R. prot.2881 del 03/04/07.

Ciò stante, con nota prot.18291 del 09/07/07 il Comune di Grottaglie ha trasmesso la propria delibera di C.C. n.21 del 12/04/07, con la quale sono state assunte le seguenti decisioni:

"1) di prendere atto dell'avvenuta approvazione della variante al P.R.G. per la individuazione della nuova zona D Industriale, relativamente ai Comparii 4. 5 e 6 da parte della Regione Puglia con delibera di G.R. n.360 del 27 marzo 2007:

2) di recepire la prescrizione e la raccomandazione contenuta nel dispositivo di approvazione della variante al P.R.G. vigente per la nuova zona D Industriale dando atto e ribadendo quanto esposto nella relazione a firma dei tecnici comunali Arch. Giovanni Narracci e Arch. Vincenzo Cavallo ci proposito della zona AS1 e degli effetti della sentenza TAR n.127/05 e Consiglio di Stato n.4166/06

3) di esprimere, da parte di questo Comune, il non interesse, così come già fatto dal SIRS (ex ASI) con nota del 08/02/07, a localizzare le proprie finire aree industriali e/o artigianali nelle aree ex ASI del Piano Tekne."

Si riportano, inoltre, i contenuti della relazione U.T.C. richiamata nella delibera di C.C. n.21/2007:

"La Regione Puglia con delibera di G.R. n.360 del 27 marzo 2007 ha approvato la variante al P.R.G. per la nuova zona Industriale D relativamente ai Comparii 4, 5 e 6.

Nel dispositivo della succitata deliberazione e riportato quanto segue:

(...)

In relazione al primo punto, e cioè alla necessità

di ricalibrare il dimensionamento delle aree industriali in relazione alle esigenze del Polo Logistico di Grottaglie e delle aree ex ASI, si precisa che questo Comune ha già avviato uno studio di Area Vasta sia con l'Aeroporto di Puglia in relazione al nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale, sia con la Provincia e il Comune di Taranto per la redazione del Piano Strategico Provinciale.

A seguito di tali iniziative in corso, sarà ricalibrato il dimensionamento.

Per il momento, resta confermato il dimensionamento contenuto nella variante approvata parzialmente.

Per quanto riguarda le aree ex ASI ed in particolare quelle a nord della superstrada TA-BR, si richiama quanto già comunicato alla Regione con nota del SIRSI (ex ASI) del 08/02/07 prot. n.95091 e del Sindaco di Grottaglie del 14/02/07 e, per l'effetto, si ribadisce che mi il Consorzio SIRSI né il Comune sono interessati all'utilizzo di tali aree ai fini industriali ero artigianali.

In relazione al secondo punto si .fa presente che l'ufficio competente, in esecuzione della sentenza TAR-Lecce n.125/05 del 13/01/05 confermata dal Consiglio di Situo con sentenza n. 4166/2006 del 27/06/06, e dando avvio all'iter finalizzato al rilascio del permesso di costruire oggetto della controversia, ha rivolto invito al privato interessato a produrre la relativa necessaria documentazione integrativa.

In relazione alla prescrizione da riportare nelle Norme tecniche di attuazione, essa viene recepita integralmente.

In relazione, infine, alla raccomandazione di rendere la viabilità interna conforme allo stato dei luoghi si precisa che di ciò si è tenuto debito conto in fase di progettazione esecutiva del Piano PIP.

Con tali precisazioni e puntualizzazioni si propone al Consiglio di procedere, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.r. n.56/1980, alla presa d'atto della citata delibera di GR n.360 del 27 marzo 2007.

Tanto si rassegna al Consiglio Comunale per quanto di competenza".

Stante quanto sopra. sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n.360/2007 e dei recepimenti, specificazioni e "controdeduzioni-prodotte dal Comune di Grottaglie, giusta delibera di C.C. n.21/2007 ed allegata relazione U.T.C., da ritenersi condivisibili nelle motivazioni e nelle prospettazioni esposte. può procedersi all'approvazione definitiva della variante al P.R.G.. in oggetto, nei limiti e con le motivazioni e precisazioni complessive di cui già alla relazione S.U.R. n.05/2007 e segnatamente al parere del C.U.R. n.07/2007, fatte proprie dalla Giunta con la delibera n.360 del 27/03/07 e prima integralmente riportate.

Quanto innanzi, ribadendo che restano fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n.125/05 e C.S. n.4166/06. afferenti al ripristino della zona A.S.I..

Anche per quanto attiene alle osservazioni dei cittadini, restano confermate le decisioni nei termini già assunti con i richiamati provvedimenti regionali.

Infine si ripete che, giusta documentazione prodotta in atti, le aree in questione non afferiscono ad ambiti territoriali soggetti a previsioni di tutela del P.U.T.T./P. regionale, e che non sono segnalati ulteriori vincoli di tutela paesistico-ambientali.

Occorre rilevare infine che è stato notificato all'Assessorato riferente, per il tramite dell'Avvocatura regionale, ricorso al T.A.R. Lecce del Sig. Caianello Sergio, datato 28/06/07, per l'annullamento della delibera di C.C. n.21/2007 e della delibera di G.R. n.360/2007 (nonchè, ove necessario, della delibera del C.I. dell'A.d.B. Puglia n.298/2006, delle note comunali del 27/10/06, del 22/11/06, del 23/11/06 prot.26171, del 28/11/06 e della delibera di C.C. n.22/2007, di adozione del P.I.P. dei sub-comparti 4 e 6).

Come riportato nel citato ricorso, il ricorrente è proprietario di terreni ad uso impresa agricola, nel pregresso strumento urbanistico zona agricola e per una parte zona aeroportuale, ed interamente destinati nel P.R.G. attualmente vigente (approvato con delibera di G.R. n.1269/2003) a "zona aeroportuale civile e militare", destinazione già contestata dai proprietari con ricorso pendente al T.A.R. Lecce.

Gli stessi terreni, continua il ricorso, in considerazione della loro vocazione urbanistica sono stati oggetto, in data antecedente all'approvazione del P.R.G., di un protocollo d'intesa tra il Comune ed il "Consorzio Marco Polo" finalizzato alla realizzazione di insediamenti produttivi, ed inseriti (con denominazione sub-comparti n.1 e n.2), come altre aree ("Consorzio Leonardo"), nella variante al

P.R.G. per la nuova zona D, adottata dal Comune di Grottaglie per soddisfare le richieste delle imprese, atteso l'esaurimento del P.I.P. vigente.

Ciò stante, il ricorso contesta (in estrema sintesi, per quanto d'interesse in questa sede) la ridefinizione del perimetro delle aree soggette a tutela del Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), operata unicamente per i sub-comparti 4 e 5, giusta richiesta comunale all'A.d.B. (nota prot.6732 del 31/10/06) e delibera del Comitato Istituzionale A.d.B. n.298 del 16/11/06, e la conseguenziale approvazione parziale della variante al P.R.G. (con stralcio dei sub-comparti 1-2-3, di specifico interesse del ricorrente), giusta richiesta comunale alla Regione (nota prot.26181 del 23/11/06) e determinazioni di cui alla delibera di G.R. n.360 del 27/03/07, fatte proprie dal Comune di Grottaglie con la delibera di C.C. n.21/2007.

Stante quanto innanzi, sulla scorta di una prima disamina dei predetti contenuti del ricorso pervenuto. si rileva che le contestazioni avanzate afferiscono prioritariamente alla perimetrazione delle aree P.A.I., di specifica competenza dell'Autorità di Bacino e pregiudiziale rispetto alle determinazioni comunali e regionali in ordine alla zonizzazione ed alla pianificazione urbanistica delle aree in questione.

Si fanno salvi, in ogni caso. gli esiti dei contenziosi pendenti davanti al T.A.R., richiamati dal ricorrente (ad oggi non noti).

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione in via definitiva della variante al P.R.G. per la nuova zona "D" del Comune di Grottaglie, adottata con delibere di C.C. n.32/2004 e n.23/2005, sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n.360/2007 e dei recepimenti, specificazioni e "controdeduzioni" prodotte dal Comune di Grottaglie stesso, giusta delibera di C.C. n.21/2007 ed allegata relazione U.T.C., da ritenersi condivisibili nelle motivazioni e nelle prospettazioni esposte; quanto innanzi, nei limiti e con le motivazioni e precisazioni complessive di cui già alla relazione S.U.R. n.05/2007 e segnatamente al parere del C.U.R. n.07/2007, fatte proprie dalla Giunta con la delibera n.360 del 27/03/07 e prima integralmente riportate".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97. punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- Di approvare definitivamente. di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, la variante al P.R.G. per la nuova zona "D" del Comune di Grottaglie, adottata con delibere di C.C. n.32/2004 e n.23/2005. sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n.360/2007 e dei recepimenti, specificazioni e "controdeduzioni" prodotte dal Comune di Grottaglie stesso, giusta delibera di C.C. n.21/2007 ed allegata relazione U.T.C.; quanto innanzi, nei limiti e con le motivazioni e precisazioni complessive di cui già alla relazione S.U.R. n.05/2007

e segnatamente al parere del C.U.R. n.07/2007. fatte proprie dalla Giunta con la delibera n.360 del 27/03/07 e che qui si intendono riportate:

- Di demandare al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Grottaglie (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla gazzetta Ufficiale (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1843

Ruffano (Le) – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" – Rilascio di attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. del P.U.T.T./P. in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ex art. 5.07.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- L'art. 4.01 delle NTA del PUTT/P, definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio (sia puntuale che lineare, relativa a: mobilità terrestre, marittima, aerea;trasporto di fluidi,energia e informazioni; impianti finali o di trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne), determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale,comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art.3.01 e sg. delle NTA del PUTT/P). Per tali opere, qualora non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM377/88, del DPCM27/12/89 e loro successive modificazioni e integrazioni) il Piano prescrive che il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della loro utilità e della giustezza della allocazione proposta ,sia sottoposto alla procedura della verifica della compatibilità paesaggistica (art.4.03 delle NTA del PUTT/P) e ottenga la attestazione di compatibilità paesaggistica (art.5.04 delle NTA del PUTT/P);

- L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
  - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico- ambientali previste nei luoghi;
  - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
  - non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi dell'ex titolo D.L.vo n°490/99 (ora D.Lgs 42/2004) e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica è pervenuta, da parte della società "Antonio s.r.l."., la sotto elencata domanda per il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" nel Comune di Ruffano (LE)
Proponente: "Antonìo sr.l."

Con nota del 30/07/2007, acquisita al prot. N° 6756 del 09/08/2007 del Settore Urbanistico Regionale, la ditta in oggetto ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto esecutivo per il progetto di variante per l'adeguamento alla prescrizioni formulate dal servizio strade della Provincia di Lecce in sede di rilascio dell'autorizzazione unica regionale BURP n.70 del 08/06/2006, finalizzata alla richiesta di attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.:

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
- Tav. 1 Relazione generale
- Tav. 3 Relazione verifica di compatibilità ai PUTT/P
- Tav. 4 Nuovo layout su stralcio aerofotogrammetrico (1:5.000)
- Tav. 6 Nuovo layout su ortofoto (1:10.000)
- Tav. 7 Nuovo layout su planimetria PUTT/P (1:4.000)
- Tav. 8 Carta geologica del Salento
- Tav. 10 Planimetria Area Sottostazione e Punto di raccolta
- Tav. 11 Piante prospetti e sezioni locali tecnici

Con nota prot. 8146/06 del 12/10/2007, il Settore Urbanistico regionale ha richiesto alla ditta in Antonio S.r.l. documentazione integrativa inerente il progetto di cui trattasi specificando che le opere in argomento, pur trattandosi del mero adeguamento alle prescrizioni formulate al progetto originario già assentito in sede di rilascio dell'autorizzazione unica regionale (BURP n°70 del 08/06/2006), comunque rientrano nel novero delle opere di "rilevante trasformazione" di cui all'art.4.01 delle N.T.A. del PUTT/P atteso che le stesse interessano, sia pure parzialmente, un A.T.D. individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P e che pertanto per dette opere non è utilizzabile la procedura ordinaria di cui all'art. 5.03 e/o 501 delle NTA del PUTT/P, bensì quella di di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P. atteso che l'intervento costituisce rilevante trasformazione e pertanto deroga alle prescrizioni di base del PUTT/P.

Con nota, acquisita al prot. N° 979 del 29/01/2008 del Settore Urbanistica Regionale, la ditta Antonio s.r.l., ha trasmesso la documentazione scritto-grafica integrativa richiesta dal Settore Urbanistica.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
- Planimetria dell'intervento attualmente previsto con la evidenziazione delle definitive localizzazione (layout) di tutti gli aereogeneratori con l'indicazione delle localizzazione originarie;
- Copia della determinazione Dirigenziale del Settore dell'Assessorato all'Ecologia della regione Puglia n. 675 del 20.12.2007 relativo al progetto di variante al parco eolico di cui trattasi;

Con nota, acquisita al prot. N°976 del 29/01/2008 dal Settore Urbanistica Regionale, il Comune di RUFFANO (LE) ha trasmesso l'ulteriore documentazione scritto-grafica integrativa richiesta dal Settore Urbanistica, con nota prot. 8146/06 del 12/10/2007, relativa al progetto in esame per l'attivazione della procedura.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione Generale;
- Studio di Impatto Paesaggistico, di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P;

- Copia di delibera di Consiglio Comunale n.° 43 del 21/12/2007, relativa all'attivazione della procedura di deroga ai sensi all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P;
- Parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine al progetto presentato;
- Copia del B.U.R.P. n°70 del 08/06/2006 (Rilascio Autorizzazione Unica Regionale);

Con nota del 31/1/2008, acquisita al prot. n.1679 del 21/2/2008, la ditta interessata comunicava al Settore Urbanistica alcune precisazioni in ordine alla pratica di cui trattasi ovvero evidenziava l'intervenuto inizio dei lavori a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto originario di cui all'autorizzazione unica integrata.

Con la stessa nota la ditta in oggetto evidenziava che i lavori, attinenti al progetto originario, sono stati sospesi ed il cantiere sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce attesa l'assenza, per le opere di cui trattasi, del preventivo rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica da parte della Giunta Regionale (art.5.04 delle NTA del PUTT/P), per la violazione delle disposizioni contenute nelle linee guida adottate con Delibera della Giunta Regionale n°131 del 2/3/2004, nonchè stante l'inottemperanza ad alcune prescrizioni formulate dalla Provincia di Lecce, di cui al parere prot.n.7530 del 9/2/2006 e trasmesse all'Assessorato Industria ed Energia della Regione Puglia, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica integrata.

Con la stessa nota la ditta interessata evidenziava che la procedura in corso è espressamente finalizzata all'acquisizione dell'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga al PUTT/P da parte della Giunta Regionale relativamente ad un nuovo progetto che, mediante la ricollocazione di alcuni aereogeneratori, si configura quale mero adeguamento del progetto originario alle prescrizioni già formulate in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale.

- La Giunta Regionale con deliberazione GR n°701 del 6/5/2008, sulla base dello studio di impatto paesaggistico presentato dalla ditta in oggetto secondo le disposizioni di cui all'art.5.04 nonché sulla base della deliberazione di CC n°43 del 21/12/2007 del Comune di Ruffano e del parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, rilasciava alla Società richiedente Antonio s.r.l. il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni per il progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" del comune di Ruffano in deroga alle prescrizioni di base del PUTT/P. e limitatamente all'aereogeneratore n° 10 ricadente nell'attuale oasi di protezione "Madonna della Cirimanna".
- A seguito del ricorso proposto da alcuni confinanti l'area interessata dall'intervento, l'efficacia della predetta deliberazione di GR n° 701/2008, veniva sospesa dal TAR per la Puglia Sez.1 di Lecce con ordinanza n.681/08.

In particolare il TAR osservava che "la procedura derogatoria di cui all'art.5.07 delle NTA del PUTT/P sembra essersi svolta sulla base di erronei presupposti, atteso che l'oasi di protezione ove collocare parte dell'impianto non ha ancora formato oggetto di specifiche e definitive modificazioni sul piano formale e sostanziale"

- Con nota n° 11159 del 8/9/2008, il Comune di Ruffano, a seguito dell'ordinanza del TAR sopra citata, trasmetteva al Settore Urbanistica regionale una ulteriore istanza di rilascio dell'attestazione paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P prodotta dalla ditta in oggetto relativamente alle opere in argomento.

In particolare l'istanza prodotta dalla ditta in oggetto, per il tramite del Comune di Ruffano, richiede l'assenso regionale alla realizzazione dell'intero parco eolico costituito da n° 11 aereogeneratori di cui tre (n° 7-9-10) ricadenti all'interno dell'oasi di protezione "Madonna della Cirimanna" e di cui solo uno (n°10) già assentito dalla citata deliberazione di GR n° 701/2008 ancorchè sospesa, nell'efficacia, dall'ordinanza del TAR Lecce n.681/08.

Nel contempo la ditta in oggetto specificava, nell'istanza prodotta, che la richiesta attiene allo stesso progetto già oggetto di deliberazione di GR n° 701 /2008.

Tutto ciò premesso entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in oggetto si rappresenta quanto segue:

Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto eolico sarà collocato a 2,50 km dal centro urbano del Comune di Ruffano lungo la direzione Nord-Ovest, in un area catastale di circa 11ha, 30 are e 26 ca., tipizzata agricola E1 del vigente strumento urbanistico generale.

Dalla lettura degli elaborati scritti-grafici la suddetta variante al progetto originario, già assentito (Autorizzazione Unica Regionale pubblicata sul B.U.R.P. n° 70 del 08/06/2006), consiste nello spostamento della sottostazione relativa al punto di allacciamento alla rete elettrica da 150 kv, nello spostamento di alcuni aereogeneratori e nella variazione del tracciato di alcune strade di cantiere.

In particolare la variante al progetto originario già assentito prevede i seguenti interventi:

- spostamento della cabina di consegna, in un punto di connessione differente rispetto a quello indicato negli elaborati allegati all'autorizzazione unica regionale del BURP n° 70 del 08/06/2006, ricadente su aree individuate in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 13 particelle, 47 e 49;
- spostamento di alcuni aereogeneratori in ottemperanza alla prescrizioni formulate dalla Provincia di Lecce - Servizio Strade, ovvero delle torri eoliche 4-6-12 rispettivamente su aree individuate in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 1 particella, 92, 33 e Foglio 15 particella, 36;
- spostamento dell'aereogeneratore 1 per il rispetto della distanza minima dalla strada provinciale Ruffano-Casarano su area individuata in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 13 particelle, 55, 56,157;
- spostamento dell'aereogeneratore 5 per evitare l'effetto selva dovuto all'interferenza reciproca tra gli aereogeneratori 5, 4, e 6 su area individuata in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 13 particelle, 92, 93, 254, 255 e 36;
- variazione del tracciato di alcune strade di cantiere a seguito del nuovo layout d'impianto;

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato dalla Ditta in oggetto, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono, per quanto riguarda gli aereogeneratori 7 e 10, in Ambiti Territoriali Estesi di tipo «B» di valore rilevante, per quanto riguarda gli aereogeneratori 1, 4, 5, 6, 12, in Ambiti Territoriali Estesi di tipo «C» di valore distinguibile.

La classificazione «B» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «B»,quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la pro-

tezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono» si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto».

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove,sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C» quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definenti gli A. T.D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.... »
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
  - Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***
  L'ambito territoriale esteso d'intervento, non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, doline, ecc.

- ***Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***
  L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, ne si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.
  Si rappresenta che gli aereogeneratori 7,9,10 ricadono così come confrontabile con la relativa tavola tematica del PUTT/P sia pure marginalmente all'interno dell'Oasi di Protezione Madonna della Cirimanna.

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico, Usi civici.

- L'impianto eolico in progetto ha lo scopo di produrre energia elettrica per un potenziale complessivo pari a 22 MW è composto da 11 generatori eolici installati su torri di altezza pari a 80 mt. dal piano di campagna, da linee elettriche in cavo interrate con tutti i dispositivi di trasformazione di tensione e sezionamento necessari e della sottostazione di trasformazione e connessione alla rete ENEL a 150KV. Si prevedono anche delle opere accessorie per la realizzazione del parco eolico quali strade di collegamento e accesso nonché piccole aree di manutenzione alla base delle torri.

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta prevalentemente agricolo (oliveto) e non caratterizzato da un elevato grado di naturalità stante la presenza di una diffusa edificazione e di aree a coltivo.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si evidenzia che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta parzialmente interessare direttamente l'Oasi di protezione "Madonna di Cirimanna", poiché ricadono in essa gli aereogeneratori n° 7,9,10 del parco eolico in progetto.

Si specifica, a tal proposito, che dalla documentazione allegata si evince che la Provincia di Lecce nel nuovo Piano Faunistico - Venatorio Pluriennale Provinciale del 2007-2012 (adottato il 02/07/2007 ed approvato il 19/12/2007), ha ridefinito il perimetro della suddetta oasi per cui, a seguito dell'approvazione definitiva del predetto Piano Faunistico Provinciale, solo l'aereogeneratore n°10 ricadrà nell'oasi di protezione di cui trattasi.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento parziale all'interno di un ATD (oasi di protezione "Madonna Cirimanna") costituisce secondo le NTA del PUTT/P "opera di rilevante trasformazione" in quanto comporta una modificazione permanente dell'elemento paesaggistico strutturante (oasi di protezione faunistica) in considerazione del posizionamento, all'interno della predetta oasi di protezione, degli aereogeneratori n° 7, 9, 10,.

L'intervento di rilevante trasformazione in progetto costituisce pertanto anche "deroga" alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano diret-

tamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate dal PUTT/P ed il loro intorno diretto.

Nello studio di impatto paesistico presentato si evidenzia che l'intervento in progetto comunque non interessa direttamente habitat importanti dal punto di vista trofico e /o riproduttivo per le specie faunistiche presenti né aree I.B.A. (Important Bird Areas).

Altresì nello studio di impatto paesistico presentato si evidenzia l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico delle opere in progetto, poiché risultano:

1. compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
2. di preminente interesse per la popolazione residente considerato che risponde all'esigenza di ottenere energia da fonti pulite rinnovabili, che si traduce in benefici per la popolazione anche in considerazione dei benefits offerti all'Amministrazione Comunale;
3. che le opere non hanno alternative localizzative e ciò in conseguenza dei dati anemometrici che individuano nell'ambito d'intervento valori ottimali per l'insediamento dell'impianto in argomento;

Quanto riportato nello studio di impatto paesistico, circa il preminente interesse delle opere in progetto nonché l'assenza di alternative localizzative, risulta peraltro condiviso dalla stessa Deliberazione Comunale n° 43 del 21/12/2007 presente in atti, nonché dal parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di RUFFANO (prot. N°976 del 29/01 /2008).

- L'intervento in progetto per la sua localizzazione, in un ambito che attualmente non possiede un rilevante grado di naturalità e che pertanto non risulta frequentato in maniera significativa per motivi trofici e/o riproduttivi da specie faunistiche di particolare pregio meritevoli di specifica tutela, non produrrà verosimilmente alcuna incidenza significativa sulla fauna selvatica dl pregio; né l'intervento in progetto produrrà, a seguito della sua realizzazione, la sottrazione di un habitat naturale a cui la fauna selvatica e direttamente correlata in quanto il posizionamento degli aereogeneratori in progetto interesserà prevalentemente un habitat a coltivo ovvero un ambiente molto diffuso nell'ambito territoriale di riferimento e che risulta non importante dal punto di vista conservazionistico in quanto non trattasi di un habitat d'interesse comunitario (di cui alla Direttiva 92/43 CEE) né di un habitat d'interesse regionale (bosco-macchia) né l'intervento in progetto ricade in aree IBA (Important Bird Areas).

Lo stesso posizionamento marginale dei tre aereogeneratori, rispetto all'attuale perimetrazione dell'oasi di protezione, non realizzerà impatti significativi sulla fauna selvatica presente in loco anche in considerazione delle misure di mitigazione previste in progetto.

A quanto sopra và altresì aggiunto che l'intervento in progetto non produrrà una modificazione permanente ed irreversibile dell'attuale stato dei luoghi ed in particolare dell'oasi di protezione faunistica atteso che l'impianto sarà a fine esercizio totalmente smantellato con recupero dello stato dei luoghi.

L'intervento, in sintesi, non produrrà presumibilmente una grave turbativa alla fauna selvatica né modificazioni significative dell'ambiente come peraltro già acclarato, sia pur indirettamente, dalla stessa Determina Dirigenziale n°675 del 20/12/2007 dell'Assessorato all'Ecologia che esclude l'intervento in argomento dalle procedure di V.I.A.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i pre-

supposti di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'Ambito Territoriale Distinto in precedenza citato (oasi di protezione "Madonna Cirimanna") che sarà direttamente e/o indirettamente interessato dalle opere in progetto.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando, con alcuni aereogeneratori (n° 7-9-10), un Ambito Territoriale Distinto (oasi di protezione faunistica Madonna Cirimanna), risulta ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per la sua localizzazione, in posizione marginale alla citata Oasi di Protezione nonché in un ambito non dotato di una elevata naturalità, l'intervento in progetto non comporta impatti significativi ,ovvero grave turbativa, alla fauna selvatica presente in loco cioè non arreca serio pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Si specifica che la presente valutazione favorevole della compatibilità paesaggistica dell'intervento in argomento tiene conto dell'attuale perimetrazione dell'oasi di protezione "Madonna Cirimanna", così come definita dalle carte tematiche del PUTT/P e dove ricade solo parte dell'impianto in progetto (in particolare gli aereogeneratori n° 7-9-10); ovvero non rileva nella presente valutazione favorevole di compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui trattasi la futura riperimetrazione dell'oasi di protezione "Madonna Cirimanna" ad opera del nuovo Piano Faunistico Provinciale ancora in corso di approvazione definitiva.

- In relazione al progetto di cui trattasi, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in ordine al rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica anche in considerazione dell'interesse pubblico che le opere in progetto rivestono.

Vengono fatti salvi dal presente provvedimento tutti gli interventi che risultano già eseguiti (aereogeneratore n°7) senza la preventiva acquisizione dell'assenso da parte della Giunta Regionale e che risultano, allo stato, sottoposti a sequestro preventivo e per i quali dovranno comunque applicarsi i provvedimenti sanzionatori di cui al'art.181 del D.Lgs. n.42/2004.

Qualora per le opere già eseguite ricorrono comunque i presupposti giuridici di cui al comma 4 dell'art.167 del D. Lgs n.42/2004, si potrà per detti interventi successivamente procedere all'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica secondo le procedure del citato art.167 del D.Lgs n.42/2004.

Al fine di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- Nelle aree interessate dall'Ambito Territoriale Distinto "Madonna Cirimanna" siano limitati al minimo indispensabili la realizzazione di opere complementari al fine di non incidere negativamente nel contesto paesaggistico di riferimento.
- Gli eventuali materiali di risulta, (terreno vegetale e roccia) rivenienti dalle operazioni di scavo, devono essere utilizzati per la realizzazione delle strade (non asfaltate) previste nel progetto e la sistemazioni dei piazzali circostanti; qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica. Alla fine dell'esercizio dell'impianto sia ripristinato totalmente lo stato dei luoghi.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili,accessi ecc...) siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- I soggetti arborei oggetto di eventuale espianto e/o danneggiamento dovranno comunque essere successivamente reimpiantati nella stessa area d'intervento ovvero implementati mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della stessa flora presente in loco da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti arborei oggetto di danneggiamento e/o espianto.
- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione

insediativi nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.). Con riferimento ai muri a secco questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.04 e. dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del S.U.R. qui in toto condivisa si propone alla Giunta il rilascio dell'attestazione di compatibilità ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P ed in deroga alle N.T.A del PUTT/P ai sensi dell'art. 5.07, per il progetto di variante al parco eolico in località "Mascarane ed Occhiazzi" nel Comune di Ruffano.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata

- Di rilasciare alla Società richiedente ANTONIO S.R.L. l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art.5.04 delle NTA del PUTT/P ed in deroga ex art.5.07 alle prescrizioni di base previste per l'Ambito Territoriale Distinto parzialmente interessato ("Oasi di Protezione "Madonna Cirimanna"), relativamente al Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" nel Comune di Ruffano.

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta — Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1844

San Marzano di San Giuseppe (Ta) – LL.RR. n. 56/80 e n. 20/2001. Nomina Commissario ad acta per adozione del Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) ha determinato, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06/06/2008, rimessa con nota del Sindaco prot. 6738 del 11/07/08 di richiedere alla (Giunta Regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione del Pian Urbanistico Generale, per constatata - da parte del Presidente del Consiglio Comunale- "impossibilità anche in

seconda convocazione che il consiglio deliberi sull'adozione del PUG".

In particolare dalla citata delibera di C.C. n. 10/2008 risulta che, interpellati ai sensi dell'art.78 - commi 2. 3 e 4- del decreto legislativo 18/08/2000 n.267, su n.l7 consiglieri assegnati al Comune (compreso il Sindaco) n.l4 consiglieri (compreso il Sindaco) hanno dichiarato il proprio obbligo di astensiol1e (ed inoltre: n. 1 assente: n. 1 al momento della sua chiamata ha comunicato di abbandonare l'aula. n. 1 ha dichiarato il non obbligo di astensione).

Stante quanto innanzi attesa la volontà del Comune di San Giuseppe di San Marzano di dotarsi di strumento urbanistico Generale in contformità alle disposizioni della L.r. n.20/2001, e constatata l'impossibilità da parte dell'attuale Consiglio Comunale di procedere all'adozione del P.U.G. a norma dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001, per il dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità di n. l4 consiglieri comunali su n.17 assegnati, compreso il Sindaco in carica, si propone alla Giunta di accogliere la richiesta del Comune stesso e di nominare un Commissario ad acta per la predetta adozione del PUG. e ciò ai sensi in particolare dell'art.55 della L.r. 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della L.r. n. 20/2001.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. N. 7/97, LETTERA "g)"

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione organizzativa e dal Dirigente del Settore:

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- Di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di San Giuseppe di San Marzano, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06/06/08, rimessa con nota del Sindaco prot.6738 del 11/07/08, in ordine alla impossibilita del Consiglio Comunale di procedere all'adozione del PUG a norma dell'art. 11 della L.r. n20/2001, per il dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità di n. l4 consiglieri comunali su n.l7 assegnati compreso il Sindaco in carica;

- Di nominare di conseguenza ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della L.r. 31/05/1980 n. 56, quale Commissario ad acta" per l'adozione del PUG di cui sopra ai sensi dell'art. 11 della L.r. n.20/2001:
  Arch. MASSIMO EVANGELISTA

- il Commissario ad acta espleterà le proprie funzioni nel termine di 120 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento:

- il Comune di San Giuseppe di San Marzano corrisponderà al Commissario ad acta il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994;

- Di demandare al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al

"Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di San Giuseppe di San Marzano per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1863

Torremaggiore (Fg) – Legge regionale n. 56/80 – Variante al P.R.G. – Ripristino zona agricola. Delibera di C.C. n. 72 del 21.11.2004.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Torremaggiore è munito di P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con Del. Di G.R. n. 653 del 11.02.1980.

Il Comune di Torremaggiore, con nota prot n. 10950 del 08.07.2005 successivamente integrata con altra nota prot. n. 19454 del 13.12.2007, ha inviato copia della Delibera di C.C. n. 72 del 22.11.2004 con la quale ha inteso adottare la variante di destinazione d'uso del suolo interessato.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Gli atti sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione n. 20 del 02/07/2008 ha rappresentato quanto segue.

""La variante in questione nasce dalla necessita di ripristinare la destinazione agricola delle aree interessate (attualmente classificate come "Zona Omogenea piccola e media industria"), atteso che le stesse, in relazione alla loro lontananza dal centro urbano nonché in posizione fortemente decentrata rispetto alle principali infrastrutture territoriali (Strada Provinciale n. 10 collegamento tra Torremaggiore e Casalvecchio di Puglia) non sono state interessate da alcuna iniziativa tesa ad una valorizzazione di tipo produttivo.

A fronte di tale situazione, come prospettato in atti, i proprietari interessati nel corso degli anni (24 anni) hanno subito un inutile gravame di imposte, con grave limitazione delle attività agricole, per cui gli stessi hanno avanzato la richiesta di riclassificazione agricola delle aree.""

Di conseguenza il S.U.R. ha ritenuto di condividere il provvedimento proposto dall'Amministrazione Comunale di Torremaggiore, giusta Deliberazione di C.C. n. 72 del 22.11.2004, consistente in una variante al P.R.G. relativamente alla destinazione d'uso delle aree classificate "Zona Omogenea piccola e media industria" per le quali si ripristina la originale classificazione di "Zona Agricola"

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 03/07/2008 si è espresso favorevolmente con parere n. 37, che recita testualmente:

""Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo proprie la proposta e le motivazioni riportate nell'allegata relazione istruttoria del S. U.R. n. 20 del 02/07/2008".

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare - ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Torremaggiore con la delibera di C.C. n.72/2004, sulla scorta del parere del C.U.R. qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così puntualmente definito dall'art.4 - comma 4° lett. d) della l.r. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- Di approvare, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di Torremaggiore adottata con deliberazione C.C. n. 72/2004 per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 37 del 03/07/2008 e della relazione istruttoria del SUR. N. 20 del 02/07/2008, parti integranti del presente provvedimento.
- Di demandare al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di TORREMAGGIORE (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. da parte del S.U.R..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 03/07/2008

COMPONENTI N.20

PARERE N.37/2008

oggetto: **TORREMAGGIORE (FG)** – Variante al P.R.G. per ripristino zona agricola.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.20 del 02/07/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Fernando Cataldi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo proprie la proposta e le motivazioni riportate nell'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.20 del 02/07/08.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Ing. Fernando CATALDI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio

Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 20 del 2- LUG. 2008

Oggetto: Comune di Torremaggiore (FG). VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80. DELIBERE di C.C. n. 72 del 22.11.2004. Variazione destinazione d'uso ripristino "zona agricola".

Il Comune di Torremaggiore (FG), dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 653 dell'11.02.1980, con nota prot. n. 109293del 08.07.2005, successivamente integrata con altre note prot. n. 19454 del 13.12.2007, ha inviato copia della Del. di C.C. n. 28del 10.04.2004, con la quale ha inteso adottare la variante di destinazione d'uso del suolo interessato.

Con la suddetta Delibera n. 72 del 22.11.2004 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, una variante al P.R.G. consistente nella modifica della destinazione d'uso delle aree già classificate quali "Zona Omogenea piccola e media industria" in aree da destinare a "Zona Agricola" ed ha disposto il rinvio alla Regione Puglia degli atti inerenti la variante di che trattasi.

Per detta Deliberazione Comunale, come da documentazione in atti del 10.12.2007, a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, risulta essere attivata la procedura di pubblicizzazione (dal 26.11.2004 al 11.12.2004) ed, altresì, non risulta essere stata presentata alcuna osservazione e/o opposizione.

La variante in questione nasce dalla necessità di ripristinare la destinazione agricola delle aree interessate, atteso che le stesse, in relazione alla loro lontananza dal centro urbano nonché in posizione fortemente decentrata rispetto alle principali infrastrutture territoriali (Strada Provinciale n. 10 collegamento tra Torremaggiore e Casalvecchio di Puglia), non sono state interessate da alcuna iniziativa tesa ad una valorizzazione di tipo produttivo.

A fronte di tale situazione, come prospettato in atti , i proprietari interessati nel corso degli anni (24 anni) hanno subito un inutile gravame di imposte, con grave limitazione delle attività agricole, per cui gli stessi hanno avanzato la richiesta di riclassificazione agricola delle aree.

Nel merito della variante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, in quanto con la stessa si perviene al consolidamento della vocazione agricola di un ampio territorio avente una superficie complessiva pari a Ha 43.74.00, peraltro caratterizzato dalla presenza di secolari oliveti di pregiatissima varietà.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)

Il Dirigente di Settore
(ing. Nicola Giordano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1864

Torremaggiore (Fg) – Legge regionale n. 56/80 – Variante al P.R.G. – Modifica della destinazione di aree da "Verde attrezzato" a "Zona C". Delibera di C.C. n. 28 del 10.04.2004.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Torremaggiore è munito di P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con Del. Di G.R. n. 653 del 11.02.1980.

Il Comune di Torremaggiore, con nota prot. n. 10929 del 08.07.2005 successivamente integrata con altra nota prot. n. 19453 del 13.12.2007, ha inviato copia della Delibera di C.C. n. 28 del 10.04.2004, con la quale ha inteso adottare la variante di destinazione d'uso di cui all'oggetto.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Gli atti sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione n. 19 del 02/07/2008 ha rappresentato quanto segue:

""La variante proposta consiste nella tipizzazione di una vasta zona di superficie di circa Ha 9.00.00 da "Area a verde attrezato" a "Zona omogenea C" per l'insediamento di circa 1.300 abitanti.

La stessa, però, non è supportata da alcuna analisi del fabbisogno e/o della dinamica abitativa, così come non è stata effettuata alcuna verifica relativa allo stato di attuazione del P.R.G. vigente.""

Di conseguenza il S.U.R. ha ritenuto di esprimere parere negativo al provvedimento proposto dall'Amministrazione Comunale di Torremaggiore giusta Deliberazione di C.C. n. 28 del 10.04.2004.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 03/07/2008 si è espresso in modo negativo con parere n. 36/2008, che recita testualmente:

""Esprime parere negativo all'argomento ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo proprie la proposta e le motivazioni riportate nell'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 19 del 02/07/2008".

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di non approvare e quindi rinviare al Comune di Torremaggiore la variante al P.R.G. adottata con la deliberazione di C.C. n. 28 del 10.04.2004, al fine di consentire allo stesso di pervenire ad una rielaborazione degli atti di cui in narrativa.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale cosi come puntualmente definite dall'art.4 - comma 4° lett. d) della l.r.7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;

- Di non approvare e quindi RINVIARE, al Comune di Torremaggiore la variante al P.R.G.

adottata con deliberazione C.C. n. 28 del 10.04.2004 per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n.36 del 03/07/2008, parte integrante del presente provvedimento.

- Di demandare al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di TORREMAGGIORE (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 03/07/2008

COMPONENTI N.20

PARERE N.36/2008

oggetto: **TORREMAGGIORE (FG)** – Variante al P.R.G. da verde attrezzato a zona C.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.19 del 02/07/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Fernando Cataldi;

ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo proprie la proposta e le motivazioni riportate nell'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.19 del 02/07/08.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Ing. Fernando CATALDI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA
N. 19 del 2 - LUG. 2008

Oggetto: Comune di Torremaggiore (FG). VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.
DELIBERA di C.C. n. 28 del 10.04.2004. Modifica delle aree destinate a "Verde Attrezzato in aree a "Zona "C.

Il Comune di Torremaggiore (FG), dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 653 dell'11.02.1980, con nota prot. n. 10929 del 08.07.2005, successivamente integrata con la nota prot. n. 19453 del 13.12.2007, ha trasmesso la Delibera di C.C. in oggetto indicata con relativa documentazione, per i conseguenti adempimenti regionali.

Per detta Deliberazione Comunale, come da documentazione in atti, a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del 28.06.2004, risulta essere attivata la procedura di pubblicizzazione (dal 20.04.2004 al 05.05.2004) ed, altresì, non risulta essere stata presentata alcuna osservazione e/o opposizione.

Cio' premesso la proposta di variante comporta la tipizzazione di un'ampia zona di superficie pari a circa Ha 9.00.00 da "Area a verde attrezzato" a "Zona Omogenea C" con il conseguente insediamento di circa 1.300 abitanti.

Posto quanto sopra e rilevato che detto nuovo insediamento non risulta essere sostenuto da alcuna analisi del fabbisogno e/o della dinamica abitativa e/o verifica dello stato di attuazione del P.R.G. vigente ,si ritiene di esprimere, allo stato, parere negativo alla variante proposta.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)

Il Dirigente di Settore
(ing. Nicola Giordano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1865

Montesano Salentino (Le) – Realizzazione di recapito finale rete fognatura pluviale. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Montesano Salentino (Le).

L'Assessore Regionale all' Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Montesano Salentino (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra 1' altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Montesano Salentino (LE)
INTERVENTO: Realizzazione di Recapito finale rete fognatura pluviale.

Con nota n. ro 4808 del 27.08.08 acquisita al prot. N° 1476 del 27.08.2008 della P.O. di Lecce del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Montesano Salentino (LE) ha trasmesso documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei lavori di Realizzazione di Recapito finale rete fognatura pluviale adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 19 del 22.07.2008.

Tale deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 25.07.08 al 10.08.08 senza reclami.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 2.1 Strumento urbanistico con indicazioni delle zone interessate dall'intervento- zona di trattamento recapito finale e rete;

- TAV 2.2 Inquadramento territoriale PUTT/P;
- TAV 13a Particolare costruttivo-sez. trincea drenante;
- ALL 1 Relazione tecnica illustrativa;
- ALL A. 1.1 Relazione di compatibilità con il PUTT/P.;
- Indagine geognostica e relazione geo-idro-morfologica per l'adeguamento dei recapiti finali della rete di fognatura pluviale e completamento;
- Relazione integrativa PUTT/P con allegato stralcio aerofotogrammetrico sc. 1:2000

Dall'esame della documentazione scritto-grafica prodotta risulta che la Regione Puglia Assessorato alle Opere Pubbliche con nota n.ro 10408 del 16.10.2006 comunicava al Comune di Montesano Salentino di approvare una richiesta di finanziamento per l'importo di euro 2.220.000,00 per la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane. Il Comune stesso approvava con Deliberazione di C.C. n.15 del 20.04.2007 il relativo progetto ed, in particolare, la realizzazione di una vasca costituente il recapito finale della fognatura bianca.

A seguito del parere negativo espresso dalla Provincia di Lecce con parere del 02.07.2007 sulla soluzione progettuale proposta, consensualmente all' Amministrazione Provinciale, veniva proposta nuova soluzione progettuale relativa alle opere terminali costituita da una trincea drenante con vasca disperdente. Tale progetto veniva approvato in variante urbanistica puntuale ex art.16, 3A e 4~ comma, della L.r. n.13/2001 da zona agricola a zona per attrezzature pubbliche.

Per quanto, invece, attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia che 1' intervento ricade in un ATE classificato "C" di valore distinguibile.

Stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Montesano Salentino con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesag-

gistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valori Gli indirizzi di tutela per gli ATE classificati «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche»

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico***
  L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:***
  L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo,né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce,sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici,idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche,vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto si rappresenta che l'intervento in questione, attinente la realizzazione di una trincea drenante con vasca disperdente, si colloca in un ambito privo di alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. su aree con destinazione a seminativo e con andamento pianeggiant`e.

In merito, inoltre, la relazione integrativa al PUTT/P acquisita in data 10.09.2008 attesta che l'intervento in questione non comporta modificazioni permanenti agli elementi strutturanti il territorio di cui all'art. 3.01 e seg. delle NTA del PUTT/P e, pertanto, non è soggetto al rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P.

Tanto premesso e considerato, la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti ed, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni

di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo m) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto in variante urbanistica ex art.16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n.13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT e dell' art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell' art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rilasciare al Comune di Montesano Salentino (LE) relativamente al progetto di realizzazione di recapito finale rete fognatura pluviale adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, della L.R. n.13/01 il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi dell'art. 2.01, punto 2.2, delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1866

Miggiano (Le) – Interventi di adeguamento e completamento schemi idrici e relative reti infrastrutturali – Realizzazione sistemi di collegamento differenziato in variante urbanistica ex art. 16, L.R. 13/2001. Parere paesaggistico ex art. 5.03 e deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Miggiano.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Miggiano (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

Soggetto proponente: Comune di Miggiano

INTERVENTO: Lavori di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali - Realizzazione dei sistemi di collegamento differenziato in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della L.R. n. 13/2001

Con nota n.ro 4677 del 17.07.2008 acquisita al prot. N° 1298 del 17.07.2008 della P.O. del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Miggiano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei lavori di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali - Realizzazione di sistemi di collegamento differenziato adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 6 del 04.04.2008.

Tale deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 09.04.2008 al 24.04.2008 senza osservazioni ed opposizioni coma da attestazione del Segretario Comunale del 15.07.2008.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - Inquadramento territoriale e paesistico
ALL. 2 - Planimetria stato di fatto
ALL. 3 - Planimetria dell'intervento
ALL. 4 - Inquadramento urbansistico
ALL. 5.1 - Area recapito finale 1 - rilievo fotografico e topografico
ALL. 5.2 - Area recapito finale 1 - pianta e sezioni
ALL. 5.3 - Area recapito finale 1 - pozetto trattamento
ALL. 6.1 - Area recapito finale 2 - rilievo fotografico e topografico
ALL. 6.2 - Area recapito finale 2 - pianta e sezioni
ALL. 6.3 - Area recapito finale 2 - pozzetto trattamento
ALL. 7.1 - Area recapito finale 3 - rilievo fotografico e topografico
ALL. 7.2 - Area recapito finale 3 - pianta e sezioni
ALL. 8 - Profilo longitudinale condotta
ALL. 9 - Particolari costruttivi e sezionedi scavo
ALL. A - Relazione Generale
ALL. E - Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica
Relazione paesaggistica
Scheda di controllo paesaggistico

Il progetto in questione, in sintesi, prevede nel suo complesso ad adeguare il sistema di recapiti finali alla esistente normativa (d.l.vo n.152/1999 e Piano Direttore Regionale). Attualmente, infatti, le acque vengono convogliate in due recapiti finali e, più precisamente,:

- un recapito finale indicato in progetto con il numero 1 sito in via Alfieri costituito da vasca di accumulo di forma trapezoidale che convoglia le acque di pioggia in un pozzo assorbente in falda profonda;
- un recapito finale indicato in progetto con il numero 2 sito in via Pertini costituito da vasca di accumulo di forma rettangolare che le acque di pioggia in un pozzo assorbente in falda profonda.

A seguito delle disposizioni previste dalle vigenti normative i pozzi assorbenti devono essere dismessi (rimanendo ad essi,tuttavia, una mera funzione di emergenza alluvionale) e le acque di pioggia devono essere smaltite, previ trattamenti di grigliatura e desabbitura, negli strati più superficiali del terreno.

Pertanto, si sono resi necessari i seguenti interventi:

- relativamente al recapito finale n. 1,in sintesi, si prevede la dismissione del pozzo assorbente e la realizzazione di un pozzetto di grigliatura e desabbiatura; inoltre, considerato che non è possibile ampliare la vasca esistente in relazione al circostante contesto urbanizzato ed antropizzato le acque in esubero vengono convogliate in una nuova vasca di accumulo non rivestita, denominata in progetto come recapito finale n. 3;
- relativamente al recapito finale n.ro 2, in sintesi, si prevede la dismissione del pozzo assorbente e l'ampliamento della vasca esistente.

Per quanto, invece, attiene specificatamente alla variante urbanistica proposta ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.13/2001 essa è limitata ai rispettivi suoli dove vengono localizzate le vasche attualmente tipizzati agricoli dal vigente strumento urbanistico generale che vengono tipizzate come aree per infrastrutturazione.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Il P U.T.T./.P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove,sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Miggiano (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definenti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del

paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresi che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:***
  L' area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, fatta salva la presenza di una dolina ricadente a circa 40 mt. dall'area da destinare ad ampliamento del recapito finale indicato in progetto con il n. 2;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:***
  L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica ,di difesa del suolo,né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce,sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per quanto attiene le previsoni del PAI il recapito finale indicato con il n. 2 ricade in area classificata a bassa pericolosità idraulica per le quali sono consentiti, ai sensi dell'art. 9 delle NTA del PAI, "tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell' intervento ed al contesto territoriale" quale risulta certamente l'intervento in questione destinato a prevenire e/o limitare fenomeni di allagamento.

Entrando nel merito dell'intervento proposto si rappresenta che i tre recapiti finali son localizzate in contiguità al centro abitato di Miggiano insistendo recapiti finali n.1 e n.2 su aree già compromesse dalla presenza delle vasche esistenti mentre il recapito finale n.3 insiste su aree sub pianeggianti destinate a seminativo e soggette ad allagamenti come testimonia la documentazione fotografica pervenuta; in sintesi,quindi, non si evidenzia sia per l'area di intervento sia per le aree a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del

P.U.T.T./P, fatto salvo il posizionamento del recapito finale in progetto indicato con il numero 2 nell' area annessa ad una dolina.

Con riferimento, quindi, all'area oggetto dell'intervento di ampliamento del recapito finale n.2, la stessa risulta interessata direttamente dalla vicinanza ad una dolina che, quale emergenza morfologica, viene sottoposta a specifica tutela dall'art. 3.06 titolo m delle N.T.A. del P.U.T.T./P. congiuntamente alla relativa area annessa fissata allo stato in mt. 100; quindi, essendo l'intervento, relativamente a tale ampliamento, interessato dalla presenza della area area annessa ad una dolina (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero un vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pertanto, per l'ampliamento della vasca del recapito finale in progetto indicato con il numero 2 il Comune di Miggiano ha chiesto la deroga ex art. 5. 07 delle NTA del, PUTT/P., facendo presente che:

- Trattandosi di ampliamento di recapito finale già esistente non esistono di fatto alternative localizzative;
- L'opera è di evidente interesse pubblico e come tale è stata finanziata con i fondi FERS;
- L'amplimento del recapito finale risulta compatibile con la presenza del dolina e non incide su tale bene.

La documentazione presentata evidenzia, per il resto dei lavori in progetto previsti, che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento. Anzi è da ritenere che l'intervento è da valutare positivamente sotto il profilo idrogeologico in quanto pone riparo ad azioni di impermeabilizzazioni dei suoli conseguenti ad attività antropiche nell'area urbana che hanno ivi compromesso il sistema della idrologia superficiale.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento per quanto attiene i lavori di adeguamento del recapito finale indicato in progetto con il numero 1 e di realizzazione del recapito finale indicato con il n.3, con riferimento specifico alla relativa localizzazione, è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per tali interventi (recapiti finali indicati con il n.1 e con il n. 3), sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Si ritiene, inoltre, che, per quanto attiene i lavori di ampliamento e di adeguamento del recapito finale indicato in progetto con il numero 2, si possa concedere la deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P in quanto le opere da realizzare per la loro natura non compromettono significativamente la dolina considerato anche che il recapito finale è già esistente e chela relazione idrogeologica pervenuta non individua effetti significativi sull'assetto idrogeologico locale e danni alla dolina esistente.

Al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- I materiali di risulta provenienti dai lavori di adeguamento e di scavo dovranno essere allontanati e posti a discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 e dell' art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, con particolare riferimento al D.L.vo n. 152/99 e ss.mm.ii. da osservarsi anche in sede esecutiva..

Si fa presente, infine, che, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell' Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rilasciare al Comune di Miggiano (LE) relativamente al progetto di adeguamento di un recapito finale indicato con il numero 1 e di realizzazione di un recapito finale indicato con il n. 3 ricadenti nel territorio del Comune di Miggiano, presentato in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di rilasciare al Comune di Miggiano (LE) relativamente al progetto di adeguamento ed ampliamento di un recapito finale indicato in progetto con il numero 2 relativo ricadente nel territorio del Comune di Miggiano, presentato in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1867

LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2007. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi. Rettifica deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07.

L'Assessore all'Urbanistica ed ERP. Prof.ssa

Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uffcio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, sono stati approvati i contenuti e gli obiettivi per la concessione dei contributi attinenti la redazione di strumenti urbanistici ai sensi delle LL.RR. 31/74 e 47/75, attribuendo ai Comuni individuati, l'importo di euro 23.864,36 per la redazione di strumenti esecutivi ed euro 10.000,00 per la redazione di strumenti attuativi.

Tra i Comuni beneficiari, è stato individuato anche il Comune di Grottaglie al quale è stato concesso un contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Particolareggiato zona B2.

Con nota prot. 11941 del 22.05.08, il Comune di Grottaglie ha evidenziato che la richiesta di contributo era stata presentata per la redazione del Piano Particolareggiato zona A2 e non già zona B2.

Da una verifica degli atti in possesso, si è riscontrato che per mero errore di battitura è stata indicata la zona B2 anziché zona A2.

Pertanto si rende necessario rettificare la deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art.4 - comma 4 - punto f della l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente di settore che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare, i contenuti delle premesse;

- Di rettificare la deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07 nella parte in cui erroneamente è stata indicata la zona B2 anziché zona A2 del Piano Particolareggiato del Comune di Grottaglie;

- Di riconfermare, l'importo di euro 10.000,00 assegnato al Comune di Grottaglie per la redazione del Piano Particolareggiato zona A2 .

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 1898

Variante alla S.P.206 "Circonvallazione di Bitetto" in prossimità del santuario del Beato Giacomo e sistemazione del tratto compreso tra la S.P. n. 87 "Palo-Bitetto" e la S.P. 1 "Bitetto-Grumo". Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Provincia di Bari – Servizio Viabilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.RP.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il

Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni ,di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01),non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica .

Si evidenzia che per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità ,o preminente interesse regionale o nazionale,comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione ovvero dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

- Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

Si evidenzia altresì che l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo m) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica è pervenuta, da parte della Provincia di Bari - Servizio Viabilità, la sotto elencata domanda per il rilascio di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in Deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Variante alla S.P. 206 "Circonvallazione di Bitetto" - in prossimità del santuario del Beato Giacomo e sistemazione del tratto compreso tra la S.P. n. 87 "Palo-Bitetto" e la S.P.1 "Bitetto - Grumo".

Società proponente: Provincia di Bari - Servizio Viabilità

Con nota prot. n° 13911 del 23/09/2008, acquisita al prot. N° 8385 del 24/09/2008 del Settore Urbanistico`Regionale, la provincia di Bari - Servizio Viabilità - ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto, finalizzata all'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle N.T.A. del PUTT/P.:

- A - Relazione illustrativa;
- B - Relazione tecnica;
- C - Studio di prefattibilità ambientale;
- D1 - Relazione geologica, idrogeologica e sismica;
- E01 - Corografia su ortofoto
- E02 - Inquadramento intervento e variante al P.R.G. vigente;
- E03 - Planimetria di progetto su ortofoto;
- E04 - Planimetria di progetto su catastale;
- E05 - Profili longitudinali;
- E06 - Sezioni tipo;
- E07 - Schemi delle opere d'arte;
- F - Prime indicazioni per i piani di sicurezza;
- G - Calcolo sommario della spesa;
- H01 - Relazione sulle motivazioni per la variante allo strumento urbanistico;
- H02 - Mappa catastale delle aree da espropriare;
- H03 - Elenco ditte e indennità di esproprio.
- Relazione sulla compatibilità delle opere con le norme del P.U.T.T./P.;

Il progetto in parola prevede lo spostamento, a circa 250 mt. di distanza, dell'attuale percorso della circonvallazione di Bitetto in corrispondenza del Santuario del Beato Giacomo, con il duplice obiettivo di allontanare il traffico automobilistico (particolarmente intenso proprio in occasione delle manifestazioni religiose) dallo stesso Santuario nonché di sollevare la quota della sede stradale in corrispondenza dell'attraversamento dell'alveo del ramo del Lamasinata, riducendo così il rischio di inondazione della sede stradale in coincidenza delle piene.

Nello specifico, l'intervento riguarda il tratto di viabilità a nord che va dalla S.P. n. 206 sino alla S.P. n. 1, alla quale si raccorda con una rotatoria dopo aver superato con un ponte la Ferrovia Bari Taranto e la Lama Lamasinata, e il tratto sud della S.P. 206 che dalla predetta rotatoria si raccorda all'attuale tracciato della circonvallazione, dopo aver nuovamente attraversato con un ponte la Lama.

Il progetto prevede pertanto anche la realizzazione di due ponti, a campata unica con struttura in C.A.

La sezione stradale prevista è del tipo C1 dettata dal DM 5/11/2001, a due corsie di marcia di largheza pari a m. 3,75, due banchine laterali di m.1,50 e due arginelli di m. 0,50.

Stante quanto indicato nella relazione illustrativa, con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 5/2/2003 risulta approvato il progetto n. 107 del 25/10/2002; l'attuale progetto si discosta dalle previsioni progettuali approvate in quanto adeguato alle indicazioni dell'Autorità di Bacino in merito alla sistemazione idraulica dell'area.

In merito al progetto di cui trattasi risulta rilasciato il parere favorevole dell'Autorità di Bacino con nota prot. n. 9637 del 30/9/2008.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica le opere in progetto come "Opere di Rilevante Trasformazione" di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., trattandosi di infrastrutture a rete "comportanti modificazioni permanenti degli elementi struffurantì il territorio".

Le N.T.A. del P.U.T.T./P. prevedono, per tali opere, qualora non siano soggette a V.I.A., che siano sottoposte a "Verifica di Compatibilità Paesaggistica" di cui all'art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; pertanto si riscontra la legittimità dell'iter procedurale avviato dal soggetto proponente Provincia di Bari - servizio Viabilità - con la richiesta dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo «B» di valore rilevante, in parte di tipo «C» di valore distinguibile, in parte di tipo «E» di valore normale.

La classificazione «E» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico», e i terreni e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore «E» non sono soggetti a tutela diretta dal piano.

La classificazione «B» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti »

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «B» prevedono la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «B»,quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresi che « va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica,economica,di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione»
  - Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa » va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3. 04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto».

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomoffologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definenti gli A. T.D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.... ».

- Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tuffi gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dallo Studio di Impatto Paesaggistico trasmesso, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***
  Le aree interessate dall'intervento risultano interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell'assetto paesistico- ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.
  In particolare, le aree d'intervento sono interessate dalla presenza della "Lama Lamasinata", evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, che costituisce un'emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a "Corsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08.

- ***Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***
  Le aree interessate dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risultano interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica,di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  Le aree oggetto di intervento risultano direttamente interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

In particolare, le aree d'intervento ricadono all'interno dell'area annessa al "Santuario del Beato Giacomo", vincolo architettonico riportato al n. 340 del P.U.T.T./P. come definito dall'art. 3.16 delle

N.T.A. del P.U.T.T./P. - Beni architettonici extraurbani -, al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico, Usi civici. Dagli elaborati grafici presentati si evince che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo di cui al Decreto Galasso oggi D.Lgvo 42/04.

Lo studio di impatto paesaggistico presentato descrive, oltre che le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti ambientali, ed in particolare sulla componente paesaggio nonché individua, nel contempo, alcune misure di mitigazione e/o di ripristino dello stato dei luoghi (ad opere ultimate) nonchè evidenziano i risultati attesi per effetto delle opere di mitigazioni previste in progetto.

Lo studio presentato motiva l'ammissibilità dell'intervento ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale soprattutto in ragione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento, che riguarda l'ammodernamento di una strada esistente, nonché in considerazione del fatto che l'intervento ricade in un ambito già parzialmente compromesso, e delle numerose misure di mitigazione e/o compensazioni previste in progetto finalizzate alla riduzione degli impatti.

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territoriali distinti (A.T.D.) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo m delle NTA del PUTT/P.

Più precisamente, con riferimento al Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico, il tracciato intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa della "Lama Lamasinata".

Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di una emergenza geo-morfo-idrologica (Lama) che risulterà pertanto direttamente e/o indirettamente interessata dalle opere in progetto.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., opera di rilevante trasformazione in quanto comporta una modificazione permanente di elementi paesaggistici strutturanti, nonché deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. sopra citati.

Con riferimento al Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica, il tracciato non interferisce con aree interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica,di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

Per quel che riguarda il Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, le opere oggetto di intervento interessano l'area annessa al "Santuario del Beato Giacomo", vincolo architettonico riportato al n. 340 del P.U.T.T./P.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. sopra citati.

Nello studio di impatto paesaggistico presentato si evidenzia l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico delle opere in progetto, che vanno a migliorare l'attuale viabilità sulla S.P. 206 per quanto riguarda la sicurezza, il decongestionamento dell'area in prossimità del Santuario e la regimazione idraulica delle acque, e viene altresì evidenziato, dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento delle opere nel contesto territoriale interessato.

Poiché si tratta in massima parte di interventi di ammodernamento di un sistema di strade esistenti, le opere in progetto, per quanto riguarda la loro allocazione sono destinate a produrre un ridotto impatto sull'ambiente e sul paesaggio e, in quanto vanno a collocarsi in un contesto già fortemente antropizzato, non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati.

Anche con riferimento specifico al tratto da realizzarsi ex novo non si rilevano, in ordine al tracciato configurato dalla soluzione progettuale proposta, alternative localizzative stante il condizionamento esercitato dài tracciati viari già esistenti.

Eventuali tracciati alternativi in direzione Ovest andrebbero comunque a interferire con le emergenze paesaggistiche individuate e in particolare con il corso d'acqua "Lama Lamasinata"; non si rilevano pertanto, in ordine al tracciato configurato dalla soluzione progettuale proposta, alternative localizzative.

Resta inteso che in fase di dismissione dei tracciati stradali esistenti si dovrà porre particolare cura nella sistemazione delle aree di risulta ai fini paesaggistici.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando, solo in alcuni tratti del tracciato stradale, alcuni elementi paesaggistici strutturanti (lama, bene architettonico), risulta ancora compatibile con gli obbiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per le caratteristiche tipologiche, le opere in progetto, che prevedono in gran parte interventi sulla viabilità esistente, non comportano complessivamente una trasformazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico che si presenta alquanto antropizzato e pertanto dette opere non creano pregiudizio alla conservazione dei residui valori paesaggistici ancora presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Quanto sopra anche in considerazione dei materiali e delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e soprattutto delle misure di mitigazione e/o compensazione previste nello studio di impatto paesaggistico presentato.

In considerazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo Studio di Impatto Paesaggistico, la qualità paesaggistica dell'ambito territoriale interessato dalle opere in progetto risulterà, ad opere ultimate,sostanzialmente migliorata anche in virtù delle misure di mitigazione adottate dalla soluzione progettuale che prevede anche la piantumazione di specie autoctone sulle scarpate.

In relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche in considerazione del rilevante interesse pubblico che le opere in progetto rivestono e della mancanza di alternative localizzative.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico: Nelle aree interessate dalla "lama Lamasinata", siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:
- Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:
- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativi nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.).
- Con riferimento ai muri a secco questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I. "

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

Di rilasciare alla Provincia di Bari - Servizio Viabilità - per la «Variante alla S.P. 206 "Circonvallazione di Bitetto" in prossimità del Santuario Beato Giacomo e sistemazione del tratto compreso tra la S P. n 87 "Palo Bitetto" e la S.P n 1 "Bitetto Grumo" », l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5 04 delle N.T A. del P.U.T.T/P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 1899

Comune di Bitonto (Ba) – Interventi per l'allargamento ed ammodernamento della S.P. Andriese – Coratina (ex SS 98) - Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Provincia di Bari – Servizio Viabilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni ,di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01),non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Si evidenzia che per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale,comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione ovvero dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

- Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

Si evidenzia altresì che l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto; - per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'As-

sessorato all'Assetto del Territorio – Settore Urbanistica è pervenuta, da parte del Comune di Bitonto, la sotto elencata domanda per il rilascio di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in Deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio – Settore Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Interventi per l'allargamento ed ammodernamento della SP. Andriese – Coratina (ex SS98)
Società proponente: Provincia di Bari – Servizio Viabilità

Con nota prot. n° 18450 del 22/07/2008, acquisita al prot. N° 7204 del 6/8/2008 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Bitonto ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto, finalizzata all'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle N.T.A. del PUTT/P.:

- Studio d'Impatto Paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P;
- Copia della Deliberazione di C.C. n° 58 del 15/7/2008 di approvazione del progetto preliminare e della variante al P.R.G.
- A - Relazione illustrativa;
- B - Relazione tecnica;
- C - Studio di prefattibilità ambientale;
- D1 - Relazione geologica, idrogeologica e sismica;
- D2 - Relazione archeologica;
- E01 - Corografia su ortofoto
- E02 - Inquadramento intervento sul P.R.G. vigente;
- E03 - Planimetria di progetto su ortofoto;
- E04 - Planimetria di progetto su catastale;
- E05 - Variante al P.R.G. con viabilità di piano e fasce di rispetto;
- E06 - Profili longitudinali;
- E07 - Sezioni tipo;
- E08 - Schemi delle opere d'arte;
- F - Prime indicazioni per i piani di sicurezza;
- G - Calcolo sommario della spesa;
- H01 - Relazione sulle motivazioni per la variante allo strumento urbanistico;
- H02 - Mappa catastale delle aree da espropriare;
- H03 - Elenco ditte e indennità di esproprio.

Il progetto in parola prevede, quale obiettivo principale, il miglioramento del grado di sicurezza della S.P. 231, strada ad altissimo rischio di incidentalità, attraverso un programma generale di allargamento e ammodernamento teso a risolverne alcuni punti critici (incroci a raso, riduzione della carreggiata in corrispondenza dei tratti maggiormente congestionati) .

Nello specifico, il progetto prevede cinque interventi correlati:

1) Risoluzione a livelli sfalsati dell'intersezione tra la S.P. 231 e la S.P. 218 e realizzazione di sovrappassi alla Ferrovia Bari-Nord e alla Strada Comunale "Appia"
2) Allargamento e sovrappasso alla S.P. 231 "Andriese - Coratina" tra l'innesto di Bitonto Nord e il Viadotto Lama Balice;
3) Allargamento Viadotto "Lama Balice" tra il Sovrappasso di Via Megra e la S.P. 89 "Bitonto – Mariotto - Mellitto";
4) Adeguamento del sovrappasso esistente in corrispondenza della strada comunale via Megra alla sez. C1 delle vigenti norme e collegamento con rampe alla S.P. 231 e ammodernamento a quattro corsie del tratto della S.P. 231 dal ponte di via Megra fino all'uscita Bitonto Sud;
5) Sovrappasso dalla S.P. 119 "Palo-Bitonto" sulla S.P. 231.

In merito alle opere in argomento risultano acquisiti i pareri di seguito elencati:

- Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n° 1606 del 18/02/2008;
- Parere favorevole della Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia di Bari, nota prot. n° 4130 del 29/05/2006;
- Parere favorevole con prescrizioni della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio

Parchi e Riserve Naturali, nota prot. n° 9140 del 23/6/2008;
- Parere favorevole della Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore L.L.P.P., nota prot. n° 1737 del 29/5/2008;
- Parere favorevole della Regione Puglia – Assessorato Assetto del Territorio – Settore Urbanistica, nota prot. n° 4785/2° del 29/5/2008 (relativamente agli aspetti urbanistici);
- Parere del Comune di Bitonto, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere dell'Ufficio Parco tratturi, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Telecom (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Soprintendenza Archeologica, (giusto verbale n° 1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Provincia di Bari, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Ferrotranviaria, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere dell'ITALGAS, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari).

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica le opere in progetto come "Opere di Rilevante Trasformazione" di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., trattandosi di infrastrutture a rete "comportanti modificazioni permanenti degli elementi strutturanti il territorio".

Le N.T.A. del P.U.T.T./P. prevedono, per tali opere, qualora non siano soggette a V.I.A., che siano sottoposte a "Verifica di Compatibilità Paesaggistica" di cui all'art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; pertanto si riscontra la legittimità dell'iter procedurale avviato dal soggetto proponente Provincia di Bari – servizio Viabilità - con la richiesta dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo "B" di valore rilevante, in parte di tipo "C" di valore distinguibile, in parte di tipo "D" di valore relativo, in parte di tipo "E" di valore normale.

La classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico", e i terreni e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore "E" non sono soggetti a tutela diretta dal piano. La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'ad. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la

difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee... ".

- Con riferimento al sistema " copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'ad. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema " assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che " va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono " la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali

(art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

La classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".
  - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
  - Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dallo Studio di Impatto Paesaggistico trasmesso, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***

  Le aree interessate dall'intervento risultano marginalmente interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

  In particolare, per quanto attiene gli interventi n° 3 (allargamento del viadotto "Lama Balice" tra il sovrappasso di via megra e la S.P. 89 "Bitonto – Mariotto – Mellitto") e n° 4 (adeguamento del sovrappasso esistente in corrispondenza della strada comunale Via Megra e collegamento con rampe alla S.P. 231) le aree d'intervento sono

marginalmente interessate dalla presenza della predetta "Lama Balice", evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, che costituisce un'emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a "Corsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08. L'area relativa all'intervento n° 3 è altresì interessata dalla presenza della "Grotta Chiancarello", "Grotta Tiflis" e "Grotta Tiflis 2", emergenze geo-morfologiche come definite dall'art. 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- ***Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***
  Le aree interessate dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  Le aree oggetto di intervento risultano direttamente interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

In particolare, per quanto attiene gli interventi n° 1 (risoluzione a livelli sfalsati dell'intersezione tra la S.P. 231 e la S.P. 218 e realizzazione di sovrappassi alla Ferrovia e alla strada comunale Appia), n° 2 (allargamento e sovrappasso alla S.P. 231 tra l'innesto di Bitonto Nord e il Viadotto Lama Salice) le aree d'intervento sono marginalmente interessate dalla presenza della "Antica Via Traiana", tratturo come definito dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. – Zone archeologiche -, al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le aree oggetto degli interventi n° 3 e n° 4 sono invece interessate dalla presenza dell'insediamento classico di Via Megra, area archeologica come definita dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. – Zone archeologiche - alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Lo studio di impatto paesaggistico presentato descrive, oltre che le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti ambientali ed in particolare sulla componente paesaggio nonché individua, nel contempo, alcune misure di mitigazione e/o di ripristino dello stato dei luoghi (ad opere ultimate) nonchè evidenzia i risultati attesi per effetto delle opere di mitigazioni previste in progetto.

Lo studio presentato motiva l'ammissibilità dell'intervento, ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale, soprattutto in ragione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento, che riguarda l'ammodernamento di una strada esistente, nonché in considerazione del fatto che l'intervento ricade in un ambito già parzialmente compromesso, e delle misure di mitigazione e/o compensazioni previste in progetto finalizzate alla riduzione degli impatti.

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territoriali distinti (A.T.D.) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

Più precisamente, con riferimento al Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico, il tracciato intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa della "Lama Balice", nonché l'area annessa

alle Grotte "Chiancarello", "Tiflis" e "Tiflis 2". Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze geo-morfo-idrologiche (Lame-Corsi d'acqua, Grotte) che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., opera di rilevante trasformazione in quanto comporta una modificazione permanente di elementi paesaggistici strutturanti, nonché deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. sopra citati.

Con riferimento al Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica, il tracciato interferisce con il Parco Naturale Regionale "Lama Salice" istituito on LR n°15/2007 ed in proposito risulta in atti il parere favorevole espresso dall'Ufficio Parchi regionale a condizioni ed in deroga alle norme della predetta LR n°15/2007.

Per quel che riguarda il Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, le opere oggetto di intervento interessano l'area di pertinenza e l'area annessa al tratturo "antica Via Traiana", nonché l'area di pertinenza e l'area annessa all'area archeologica di Via Megra. L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., opera di rilevante trasformazione in quanto comporta una modificazione permanente di elementi paesaggistici strutturanti, nonché deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. sopra citati.

Nello studio di impatto paesaggistico presentato si evidenzia l'assoluta necessità ed il preminente interesse pubblico delle opere in progetto, che vanno a migliorare l'attuale viabilità sulla S.P. 231 in termini di sicurezza, decongestionamento ed emissioni, nonché il corretto inserimento dal punto di vista paesaggistico dell'ampliamento previsto nel contesto paesaggistico interessato.

Poiché si tratta in massima parte di interventi di ammodernamento di un tracciato stradale esistente, le opere in progetto, per quanto riguarda la loro allocazione sono destinate a produrre un ridotto impatto sull'ambiente e sul paesaggio e, in quanto vanno a collocarsi in un contesto già fortemente antropizzato, non comportano pertanto una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati .

Anche con riferimento specifico al tratto da realizzarsi ex novo non si rilevano, in ordine al tracciato configurato dalla soluzione progettuale proposta, alternative localizzative stante il condizionamento esercitato dai tracciati viari già esistenti.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando, solo in alcuni tratti del tracciato stradale, alcuni elementi paesaggistici strutturanti (lama, grotte, tratturo, zona archeologica), risulta ancora compatibile con gli obbiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per le caratteristiche tipologiche, le opere in progetto, che prevedono in gran parte interventi sulla viabilità esistente, non comportano complessivamente una trasformazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico che si presenta antropizzato e pertanto dette opere non costituiscono serio pregiudizio alla conservazione dei residui valori paesaggistici ancora presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Quanto sopra anche in considerazione dei materiali e delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e soprattutto delle misure di mitigazione e/o compensazione previste nello studio di impatto paesaggistico presentato.

In considerazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo Studio di Impatto Paesaggistico, la qualità paesaggistica dell'ambito territoriale interessato dalle opere in progetto risulterà, ad opere ultimate, sostanzialmente invariata anche in virtù delle misure di mitigazione adottate dalla soluzione progettuale che prevede, ad opere ultimate, anche la piantumazione di specie autoctone sulle scarpate.

In relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere

favorevole anche in considerazione del rilevante interesse pubblico che le opere in progetto rivestono e della mancanza di alternative localizzative.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico nonché nei pareri espressi dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel procedimento.

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico:

Nelle aree interessate dalla "lama Salice", siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica .
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili,accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra anche al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono.
- In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile ,qualora presenti, i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:

- Per le aree sottoposte a vincolo archeologico e/o aree di interesse archeologico, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere interessata la competente Soprintendenza Archeologica.
- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativi nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.).
- Con riferimento ai muri a secco questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- Di rilasciare alla Provincia di Bari – Servizio Viabilità - per la "Costruzione del sovrappasso della S.P. 119 "Palo-Bitonto" sulla S.P. 231 "ex. S.S. 98"", l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza